



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Lunedì, 29 maggio 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 29 maggio 2017

## Albinea

29/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 34	
<u>Tennis, primi colpi di scena al "Camparini"</u>	1

## Quattro Castella

29/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 14	
<u>La "nuova" Matilde conquista il pubblico</u>	2
29/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 15	
<u>Paravicini: «Una storia da film Perfetta come sceneggiatura»...</u>	4
29/05/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 36	
<u>In migliaia al Corteo matildico Trionfa Monte Zane nel 'Ponte'</u>	6
29/05/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 62	
<u>L'Olimpia Regium si rinforza con Pittella</u>	7
29/05/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b>	
<u>Il grande giorno di Matilde e Enrico V</u>	8

## Politica locale

29/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 13	
<u>«Ricostruzione motore dell' economia»</u>	10
29/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 13	
<u>Il presidente Mattarella visita il cratere del terremoto</u>	12
29/05/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 91	
<u>Le scuole, il tecnopolo, la musica Mattarella celebra i luoghi del sapere</u>	13
29/05/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 95	
<u>Il convegno sull' innovazione didattica</u>	15

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 5	<i>Arturo Bianco</i>	
<u>Per gli integrativi fondi al minimo dal 2010</u>		16
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 5		
<u>Statali, quattro incognite sui nuovi contratti</u>		17
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 18		
<u>Agevolazioni a misura di contribuenti «minori»</u>		19
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 20	<i>Rosanna Acierno</i>	
<u>Il notaio può dedurre dall' Irap anche i contributi repertoriali</u>		21
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 20	<i>Davide Settembre</i>	
<u>La cartella che ricalcola l' Irpef va preceduta da un avviso</u>		23
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24	<i>Stefano Pozzoli</i>	
<u>E ora spunta il divieto di assunzioni «elettorali»</u>		25
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24	<i>Al.Ba.</i>	
<u>Mini-affidamenti anche senza preventivi</u>		27
29/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24		
<u>Partecipate sotto esame verso il primo consolidato</u>		29
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 6	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
<u>Con il regime Iva del margine si evita l' effetto sommatoria</u>		31
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 10		
<u>Fabbricati rurali allo scoperto</u>		33
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 10		
<u>Trattamento agevolato per Imu e Tasi</u>		35
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 14		
<u>Il mix di agevolazioni è servito</u>		36
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 17		
<u>Appalti, essenziale la sicurezza</u>		39
29/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 24		
<u>Imposte dirette e Iva, prescrizione in 5 anni</u>		41

## Tennis, primi colpi di scena al "Camparini"

REGGIO EMILIA Si sono concluse sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Reggio di Canali le qualificazioni del 19° Trofeo "Camparini gioielli Cup" intitolato a Benvenuto Camparini e valido per il circuito ITF come 15a tappa italiana. Nei match iniziali del secondo turno delle qualificazioni da segnalare le vittorie del croato Ante Pavic, numero 416 della classifica ATP, che ha superato con un duplice 6/2 Edoardo Lamberti, dello svizzero Raphael Baltensperger, numero 993 in classifica Atp, che ha sconfitto Michele Fois per 6/1 6/3, dell' altro croato Zvonimir Zgombic, numero 1097 ATP, che ha superato per 6/4 7/6 (3) Alessandro Dragoni e dell' elvetico Mirko Martinez (1123 Atp), che ha battuto per 7/6 6/4 l' argentino Franco Ribero (1938 Atp). Da oggi si svolgeranno su quattro campi, con match a seguire, i tabelloni principali di singolare e doppio, con incontri programmati dalla mattina fino a sera, con gli ultimi due match di giornata a seguire partendo dalle ore 20. Domani sera, antecedentemente ai match serali, verrà offerta una degustazione di erbazzone 'Fattoria Italia'. L' ingresso alla sola zona tennistica del club di Canali rimarrà libero fino alla conclusione dei turni stessi. Nei match iniziali del primo turno delle qualificazioni ha fatto l' uscita di scena di Federico Morgotti (Ct Reggio) sconfitto da Michele Fois per 6/2 6/2 e di Filippo Iotti, diciannovenne nato e cresciuto tennisticamente al Ct Reggio, ma tesserato per il Ct Albinea, sconfitto da Filippo Leonardi con il punteggio di 6/0 6/4.

34 Sportvari

GAZZETTA LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017



Nobili Torretti e Edoardo Lamberti

### Tennis, primi colpi di scena al "Camparini"

Il secondo turno delle qualificazioni del 19° Trofeo "Camparini gioielli Cup" si è svolto in terra rossa del Circolo Tennis Reggio di Canali. In questa sede si sono disputati i primi match del secondo turno delle qualificazioni da segnalare la vittoria del croato Ante Pavic, numero 416 della classifica ATP, che ha superato con un duplice 6/2 Edoardo Lamberti, dello svizzero Raphael Baltensperger, numero 993 in classifica Atp, che ha sconfitto Michele Fois per 6/1 6/3, dell' altro croato Zvonimir Zgombic, numero 1097 ATP, che ha superato per 6/4 7/6 (3) Alessandro Dragoni e dell' elvetico Mirko Martinez (1123 Atp), che ha battuto per 7/6 6/4 l' argentino Franco Ribero (1938 Atp). Da oggi si svolgeranno su quattro campi, con match a seguire, i tabelloni principali di singolare e doppio, con incontri programmati dalla mattina fino a sera, con gli ultimi due match di giornata a seguire partendo dalle ore 20. Domani sera, antecedentemente ai match serali, verrà offerta una degustazione di erbazzone 'Fattoria Italia'. L' ingresso alla sola zona tennistica del club di Canali rimarrà libero fino alla conclusione dei turni stessi.

## Il grinder Gilberto Nobili da Vetto alla Luis Vuitton

America's Cup e alle Bermuda nell'equipaggio di Emirates New Zealand «Oltre al verricello e le velature seguirà anche il software di bordo»

di Luca Tonello



Giuliano Nobili

### IL PROSCINDO DELLA VIGILIA

Finché non si conosca il potenziale delle potenzialità, non si sa se si può vincere e ci si proveremo

Il 30 maggio alle Bermuda è cominciata la Louis Vuitton Trophy, la più importante regata del mondo. In questa occasione si sono presentati i migliori velisti del mondo. In questa occasione si sono presentati i migliori velisti del mondo. In questa occasione si sono presentati i migliori velisti del mondo.



L'equipaggio dell'Emirates New Zealand

### IL PROSCINDO DELLA VIGILIA

Finché non si conosca il potenziale delle potenzialità, non si sa se si può vincere e ci si proveremo

Il 30 maggio alle Bermuda è cominciata la Louis Vuitton Trophy, la più importante regata del mondo. In questa occasione si sono presentati i migliori velisti del mondo. In questa occasione si sono presentati i migliori velisti del mondo.

### EQUITAZIONE

## Filippo Bologni vince il Sei Barriere a Piazza di Siena



Filippo Bologni vince il Sei Barriere a Piazza di Siena

### EQUITAZIONE

Il Sei Barriere è una delle prove più impegnative del campionato italiano di equitazione. In questa occasione si sono presentati i migliori atleti del mondo.

Il Sei Barriere è una delle prove più impegnative del campionato italiano di equitazione. In questa occasione si sono presentati i migliori atleti del mondo.

### EQUITAZIONE

## A Liya Mesbah il Trofeo "Beatrice Maurene"

La vincitrice del Sei Barriere a Piazza di Siena



A Liya Mesbah il Trofeo "Beatrice Maurene"

### EQUITAZIONE

Il Sei Barriere è una delle prove più impegnative del campionato italiano di equitazione. In questa occasione si sono presentati i migliori atleti del mondo.

Il Sei Barriere è una delle prove più impegnative del campionato italiano di equitazione. In questa occasione si sono presentati i migliori atleti del mondo.

## La "nuova" Matilde conquista il pubblico

Successo di pubblico e critica per il flash back dei fatti del 1084 con Enrico IV Un minuto di silenzio per Daniele Piombi. Lottatore ferito nel gioco del ponte quattro **castella** »IL CORTEO storico

di Ambra Prati

QUATTRO CASTELLAI il rito del 52esimo **corteo** matildico, che anche quest'anno ha attirato migliaia di spettatori, si è celebrato all'insegna del rinnovamento. La giornata conclusiva, che rievoca la reinfedazione di Matilde, ha visto la fila per entrare e un ritardo - causa temperature africane - del **corteo** dei fanciulli: ben 220 bambini delle scuole castellesi. La rievocazione si è aperta con una novità: il dialogo tra Matilde e il confessore Anselmo da Lucca (interpretato da Pietro Secchi, da almeno tre anni presenza fissa, così come l'altro figura-spalla, Mauro Burani nei panni del biografo e cronista Donizone da Canossa): un dialogo sull'antefatto storico, la caduta in disgrazia di Matilde, il Bando di Lucca con cui nel 1081 il padre di Enrico V, l'imperatore Enrico IV, privò la Grancontessa di tutti i suoi poteri feudali. L'episodio è stato messo in scena con un flash back narrativo. Un momento sottolineato dal racconto in latino sulle terribili conseguenze del bando, letto da Hans-Peter Schick, ex sindaco di Weillburg (cittadina dell'Assia gemellata con **Quattro Castella**), che ha anche sfilato a cavallo in apertura del **corteo** (un'altra novità last minute dell'edizione 2017).

Mentre si eseguiva il cambio di scenografia, il doveroso ricordo di Daniele Piombi, narratore scomparso di recente.

«Una voce che ha annunciato il **corteo** per oltre vent'anni è venuta a mancare: il Comitato Matildico e l'amministrazione comunale intendono omaggiare il compianto Daniele Piombi con un minuto di silenzio», ha detto lo speaker cui è seguito un sentito applauso.

Dopo le spettacolari e colorate sfilate delle varie contrade di sbandieratori, della massa dei villici - con bambini, oche, asini, mucche, cestì del "pane di Matilde", perfino un uomo in ceppi - e simulazioni di battaglie, la cerimonia è entrata nel vivo, saltando al 1111, con l'ingresso a cavallo di Enrico IV- **Andrea Gherpelli** e Matilde-Sabrina Paravicini: entrambi "centrati" e compresi nell'interpretazione, anche se il reggiano è parso più a suo agio e più disinvolto.

«A voi, Matilde, restituisco la dignità di fedele vassalla imperiale»: con queste parole l'imperatore ha reinfedato la Grancontessa, nell'ormai topica scena dell'inginocchiatoio.

14 Provincia

GAZZETTA LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017

### QUATTRO CASTELLA » IL CORTEO STORICO

## La "nuova" Matilde conquista il pubblico

Successo di pubblico e critica per il flash back dei fatti del 1084 con Enrico IV Un minuto di silenzio per Daniele Piombi. Lottatore ferito nel gioco del ponte quattro **castella**

**di Ambra Prati**

La giornata conclusiva, che rievoca la reinfedazione di Matilde, ha visto la fila per entrare e un ritardo - causa temperature africane - del **corteo** dei fanciulli: ben 220 bambini delle scuole castellesi. La rievocazione si è aperta con una novità: il dialogo tra Matilde e il confessore Anselmo da Lucca (interpretato da Pietro Secchi, da almeno tre anni presenza fissa, così come l'altro figura-spalla, Mauro Burani nei panni del biografo e cronista Donizone da Canossa): un dialogo sull'antefatto storico, la caduta in disgrazia di Matilde, il Bando di Lucca con cui nel 1081 il padre di Enrico V, l'imperatore Enrico IV, privò la Grancontessa di tutti i suoi poteri feudali. L'episodio è stato messo in scena con un flash back narrativo. Un momento sottolineato dal racconto in latino sulle terribili conseguenze del bando, letto da Hans-Peter Schick, ex sindaco di Weillburg (cittadina dell'Assia gemellata con **Quattro Castella**), che ha anche sfilato a cavallo in apertura del **corteo** (un'altra novità last minute dell'edizione 2017).

**Migliaia di spettatori da tutta Italia e dall'estero**

Il corteo matildico è arrivato una folla di popolo, che il sindaco ha voluto guidare e festinare in un'occasione così importante.

Il corteo matildico è arrivato una folla di popolo, che il sindaco ha voluto guidare e festinare in un'occasione così importante.

Tra i doni ai due signori sul trono, una curiosità: il neonato dato in braccio a Matilde era Emiliano, sette mesi, figlio di Giacomo Bertani Pecorari, capogruppo Pd. L' uscita dei due protagonisti è stata omaggiata dalla cavallerizza Cinzia Pellegrini, della Corte Transumante di Nassetta, che ha fatto eseguire passi al suo esemplare - anche questa una new entry.

È poi scoccata l' ora dei tornei medievali. La quintana dell' anello (cavalieri a cavallo devono infilzare con una lancia un anello, via via più piccolo, posizionato su un fantoccio), vinta per un soffio dalla Maestà della Battaglia. E il gioco del ponte, il più atteso. Sette lottatori (il primo "ariete" con uno scudo di gommapiuma, gli altri dietro con caschetto), divisi in quattro contrade: vince chi butta giù dal ponte di legno la squadra avversaria (a lato vengono posizionati sacchi per attutire le cadute). Una battaglia senza esclusione di colpi, fatta di grovigli di corpi, che suscita tifo da stadio ed esultazioni "haka". Ha vinto - uno dei lottatori è rimasto in mutande - la gualdana di Monte Zane, che ha che in finale ha superato i campioni uscenti di Monte Lucio. Una "vittima": un lottatore ferito a una gamba e portato via in barella, mentre altri due hanno avuto il setto nasale rotto (un classico del ponte).

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

i protagonisti

## Paravicini: «Una storia da film Perfetta come sceneggiatura» Gherpelli: «Ritorno al passato»

**QUATTRO CASTELLA** «Non conoscevo la figura di Matilde di Canossa, ma è davvero una storia da film: contiene tutti gli elementi per essere trasformata in un'ottima sceneggiatura, per un film ma anche per un saga a puntate». Così Sabrina Paravicini, attrice, regista e scrittrice ora Matilde di Canossa 2017, ha espresso il suo stupore per un personaggio storico che non è abbastanza noto al grande pubblico.

«Matilde era una guerriera, una donna combattiva, coraggiosa nell'andare contro l'imperatore e molto moderna, per l'epoca - ha detto Paravicini -: sposata al fratellastro cui non riuscì a dare un erede, per sposarsi con un sedicenne ottenne l'annullamento del matrimonio e da lì iniziò la macchina del fango nei suoi confronti». Una donna capace di scelte controcorrente in un periodo considerato buio per il genere femminile.

Paravicini si è detta impressionata «dalla partecipazione delle persone: l'altra sera ho fatto un giro e c'erano tanti volontari. Mi ha impressionato anche il castello: venerdì pomeriggio abbiamo fatto le prove lì e mi è parso di toccare con mano la solitudine di Matilde, sola contro tutti. Credo che di questo personaggio si parli troppo poco».

Per Paravicini la tre giorni castellese è stata nuova sotto tutti i punti di vista. «L'aspetto più difficile (oltre al peso del vestito), è stato eseguire un pezzo di teatro all'interno di una macchina organizzativa che è un evento».

Ha giocato in casa invece **Andrea Gherpelli**, attore correggese che ha alcuni familiari a Quattro Castella. «Ricordo quando assistevo al **corteo** da bambino - ha detto -: era come giocare senza console. Per me è una gioia essere in una terra che è generosa di suo: basta vedere l'energia espressa per rievocare una vicenda storica che è un'eccellenza reggiana. È anche un modo, a mio avviso, per ritrovare un certo modo di parlare "alto" e per ripulirci dall'inquinamento verbale odierno».

Alla domanda su qual è stato l'aspetto più difficile, Gherpelli ha mostrato fair play.

«Nessuna difficoltà, se non quella di sostenere una scena di lunga durata, una sorta di "piano sequenza": ma ci sono abituato. Piuttosto la difficoltà è per i volontari e per i montatori del **corteo**: persone che sono rimaste sotto il sole cocente ad allestire le strutture. A loro va il mio grazie».



(am.p.)

## In migliaia al **Corteo** matildico Trionfa Monte Zane nel 'Ponte'

**Quattro Castella**, ricordato tra gli applausi Daniele Piombi

NEPPURE il grande caldo ha fermato l'afflusso di visitatori che ieri pomeriggio ha affollato **Quattro Castella** per il tradizionale appuntamento con il **Corteo Matildico**, alla sua edizione numero 52.

Un'edizione iniziata nel segno della commozione con un minuto di silenzio in ricordo di Daniele Piombi, il presentatore morto nei giorni scorsi che per una ventina di anni aveva ricoperto al corteo il ruolo di "banditore". Ruolo e testimone raccolto con bravura dall'attore Mauro Burani che, insieme a Pietro Secchi (Anselmo da Lucca) e soprattutto Sabrina Paravicini (Matilde) e **Andrea Gherpelli** (Enrico V) hanno dato vita sul vecchio campo sportivo di **Quattro Castella** ad una vera e propria rappresentazione teatrale a cielo aperto per migliaia di spettatori. Molto attesi, come sempre, i giochi medievali. A trionfare nella Quintana dell'Anello è stato il cavaliere della Maestà della Battaglia abile a superare in finale l'avversario rappresentante del Gruppo dei Villici. Il corteo ha poi vissuto momenti emozionanti quando sul Ponte sono saliti i guerrieri del Gran Passo d'Armi vinto dalla gualdana di Monte Zane che in finale ha superato i campioni uscenti di Monte Lucio. Molto apprezzate le novità introdotte dai registi Emidio Fantuzzi e Stefano Giuranno: il flash back narrativo che ha riproposto un episodio del 1084, il dialogo drammatico tra Matilde e Anselmo da Lucca poco dopo l'emanazione del Bando con cui Enrico IV spogliava Matilde di tutti i suoi diritti feudali.

Ogni angolo di **Quattro Castella** ha vissuto un tuffo all'indietro nel tempo con armigeri, cartomanti, giullari. In serata un'altra novità: la cena con Matilde nell'accampamento del Pavaglione.







## Il grande giorno di Matilde e Enrico V

**QUATTRO CASTELLA** Dopo la Notte del Volgo di venerdì sera in piazza Dante, con la gradita sorpresa della presenza dei due attori protagonisti Sabrina Paravicini (Matilde) e Andrea Gherpelli (Enrico V), e il sabato sera di fuoco ieri a Quattro Castella è stata la giornata clou del 52esimo Corteo storico matildico. A L'IMPROVVISO IL MEDIOEVO Per un giorno Quattro Castella è stata proiettata indietro nel tempo fino al 1111. Per tutto il paese accampamenti, taverne medievali, giullari, saltimbanco, armigeri, dame e cavalieri. Da mattina a sera sono andati in scena spettacoli, combattimenti, mercatini storici. Alle 11.15 nella chiesa di S. Antonino la Santa Messa in costume storico preceduta dalla benedizione del Palio e dalla investitura dei cavalieri che si sfideranno nella Quintana dell'Anello. I DUE EPISODI RIEVOCATI Prima la rievocazione vera e propria, Destini imperiali. Oltre al già consolidato episodio della re-inefeudazione di Matilde, avvenuto proprio al Bianello nel 1111, quest'anno è stato rievocato un altro episodio fondamentale nelle vicende dei rapporti tra Chiesa e Impero, il Bando di Lucca con cui nel 1081 il padre di Enrico V, Enrico IV, privò Matilde di tutti i suoi poteri feudali. UNA MATILDE DRIT - TA Sarò una Matilde rigorosa, determinata, dritta, senza filtri. Aveva detto Sabrina Paravicini, l'attrice lombarda chiamata quest'anno a interpretare il ruolo della Grancontessa. UN TEDESCO N E L L' A R E N A Dopo 894 anni torna a Bianello un imperatore tedesco. Quest'anno il personaggio di Enrico IV è stato interpretato da un suo connazionale, Hans-Peter Schick, ex sindaco di Weilburg (cittadina dell'Assia gemellata con Quattro Castella). Schick ha sfilato a cavallo in apertura di Corteo. SUL PONTE PER CONQUISTAR IL PALIO Quattromila chili di grinta e determinazione. A tanto ammonta il peso complessivo delle quattro squadre di lottatori che sono saliti sul Ponte per contendersi la vittoria nel Gran Passo d'Armi delle Quattro Castella e strappare così il gonfalone dalle mani della gualdana di Monte Lucio, vincitrice nel 2016. Sul Ponte saliranno 28 lottatori, quattro squadre in rappresentanza dei quattro colli matildici: Bianello, Montevercchio, Montelucio e Montezane. LE FRECCIE DELLA STORIA Fin dal primo mattino alla Corte delle Noci, un centinaio di arcieri si sono contesi la seconda edizione del Torneo di Matilde. Sono ben 30 le piazzole di tiro allestite in un contesto unico per una competizione riconosciuta dalla federazione nazionale del tiro con l'arco storico. A CENA CON MATILDE Dopo il Corteo, in serata, la festa è proseguita come nella miglior tradizione matildica seduti al banchetto. Anche in questo caso a impreziosire la cena c'erano Matilde ed Enrico V e tutti i figuranti protagonisti dell'edizione 2017. L'appuntamento è proseguito fino a tarda notte.

12 | La VOCE | REGGIO E PROVINCIA | LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017

**ieri centinaia di figuranti hanno partecipato alla storica rievocazione medievale di Quattro Castella**

### Il grande giorno di Matilde e Enrico V

**QUATTRO CASTELLA** Dopo la Notte del Volgo di venerdì sera in piazza Dante, con la gradita sorpresa della presenza dei due attori protagonisti Sabrina Paravicini (Matilde) e Andrea Gherpelli (Enrico V), e il sabato sera di fuoco ieri a Quattro Castella è stata la giornata clou del 52esimo Corteo storico matildico.

**A L'IMPROVVISO IL MEDIOEVO** Per un giorno Quattro Castella è stata proiettata indietro nel tempo fino al 1111. Per tutto il paese accampamenti, taverne medievali, giullari, saltimbanco, armigeri, dame e cavalieri. Da mattina a sera sono andati in scena spettacoli, combattimenti, mercatini storici. Alle 11.15 nella chiesa di S. Antonino la Santa Messa in costume storico preceduta dalla benedizione del Palio e dalla investitura dei cavalieri che si sfideranno nella Quintana dell'Anello.

**I DUE EPISODI RIEVOCATI** Prima la rievocazione vera e propria, "Destini imperiali". Oltre al già consolidato episodio della re-inefeudazione di Matilde, avvenuto proprio al Bianello nel 1111, quest'anno è stato rievocato un altro episodio fondamentale nelle vicende dei rapporti tra Chiesa e Impero, il Bando di Lucca con cui nel 1081 il padre di Enrico V, Enrico IV, privò Matilde di tutti i suoi poteri feudali.

**UNA MATILDE DRIT - TA** Sarò una Matilde rigorosa, determinata, dritta, senza filtri. Aveva detto Sabrina Paravicini, l'attrice lombarda chiamata quest'anno a interpretare il ruolo della Grancontessa.

**UN TEDESCO**

**NELL'ARENADopo** 894 anni torna a Bianello un "imperatore" tedesco. Quest'anno il personaggio di Enrico IV è stato interpretato da un suo connazionale, Hans-Peter Schick, ex sindaco di Weilburg (cittadina dell'Assia gemellata con Quattro Castella). Schick ha sfilato a cavallo in apertura di Corteo.

**SUL PONTE PER CONQUISTAR IL PALIO** Quattromila chili di grinta e determinazione. A tanto ammonta il peso complessivo delle quattro squadre di lottatori che sono saliti sul Ponte per contendersi la vittoria nel Gran Passo d'Armi delle Quattro Castella e strappare così il gonfalone dalle mani della gualdana di Monte Lucio, vincitrice nel 2016. Sul Ponte saliranno 28 lottatori, quattro squadre in rappresentanza dei quattro colli matildici: Bianello, Montevercchio, Montelucio e Montezane.

**LE FRECCIE DELLA STORIA** Fin dal primo mattino, alla Corte delle Noci, un centinaio di arcieri si sono contesi la seconda edizione del Torneo di Matilde. Sono ben 30 le piazzole di tiro allestite in un contesto unico per una competizione riconosciuta dalla federazione nazionale del tiro con l'arco storico.

**A CENA CON MATILDE** Dopo il Corteo, in serata, la festa è proseguita come nella miglior tradizione matildica seduti al banchetto. Anche in questo caso a impreziosire la cena c'erano Matilde ed Enrico V e tutti i figuranti protagonisti dell'edizione 2017. L'appuntamento è proseguito fino a tarda notte.

**CARPINATI**  
Ispezione dei carabinieri e dei veterinari al circo, tutto regolare

**CARPINATI** I carabinieri della stazione di Carpinati insieme al personale del servizio veterinario dell'Asl di Castelvetro Monti hanno effettuato una ispezione all'interno dell'area del circo in vista del comizio di salute degli animali effettuato da una miliziana ricoperta anche negli ambienti dove gli animali vengono tenuti. L'ispezione dei carabinieri e veterinari nel dettaglio hanno proceduto al controllo della documentazione relativa lo stato di salute degli animali effettuati di salute e mantenimento gli animali negli ambienti dove gli animali vengono tenuti. L'ispezione dei carabinieri e veterinari nel dettaglio hanno proceduto al controllo della documentazione relativa lo stato di salute degli animali effettuati di salute e mantenimento gli animali negli ambienti dove gli animali vengono tenuti. L'ispezione dei carabinieri e veterinari nel dettaglio hanno proceduto al controllo della documentazione relativa lo stato di salute degli animali effettuati di salute e mantenimento gli animali negli ambienti dove gli animali vengono tenuti.

**Appuntamenti**

**GIUGNO**  
DOMENICA 18 GIUGNO dalle 15.00 alle 18.30 musica, giochi e animazione con **MATTEO COGHI**  
DOMENICA 25 GIUGNO dalle 15.30 alle 18.30 cena e sfilata o bordo piscina  
SABATO 1 LUGLIO **DISCO ABBONDO** musica dal vivo  
DOMENICA 16 LUGLIO dalle 15.30 alle 18.00 musica, giochi e animazione con **MATTEO COGHI**

**LUGLIO**  
DOMENICA 2 LUGLIO dalle 15.00 alle 18.00 musica dal vivo con **DISCO ABBONDO**  
SABATO 8 LUGLIO **CONCORSO ABBONDO** gara cano e sfilata o bordo piscina  
DOMENICA 9 LUGLIO dalle 15.30 alle 18.30 **DISCO ABBONDO** musica dal vivo  
DOMENICA 16 LUGLIO dalle 15.30 alle 18.00 musica, giochi e animazione con **MATTEO COGHI**

**AGOSTO**  
SABATO 5 AGOSTO **PIRELLA** quattro squadre cano e sfilata o bordo piscina  
FERRAGOSTO IN PISCINA dalle 14.30 alle 18.30 musica, giochi e animazione con **MATTEO COGHI**  
SABATO 26 AGOSTO **SOI E STELLA PARTY** con il dj che ha fatto il dj sotto, Luca Mariani e Euro Pirelli

29 maggio 2017

# La Voce di Reggio Emilia

<-- Segue

Quattro Castella

---

## «Ricostruzione motore dell' economia»

La sottosegretaria alle attività produttive De Micheli: «In Emilia non si è perso tempo grazie alle idee e all' impegno di tutti» **TERREMOTO »LA SECONDA SCOSSA 5 ANNI FA**

di Mauro Pinotti **REGGIOLO** «Bravi in valore assoluto, bravi soprattutto per i fatti, ma anche in termini relativi. Qui in Emilia non si è perso tempo, le energie non sono state disperse, le idee hanno camminato sulle gambe delle persone ed è stato fatto molto di più di quello che hanno fatto le norme o i decreti legislativi che si sono succeduti per la ricostruzione». Il sottosegretario all' Economia e finanze Paola De Micheli esprime così quanto questa terra e la sua gente sia riuscita a reagire al disastro, quanto la «partecipazione osmotica», così come l' ha definita, di ogni parte della società (istituzioni, cittadini, mondo dell' impresa, associazionismo e volontariato) sia riuscita a raggiungere risultati incredibili dopo il duro colpo inferto dalle scosse. Un riconoscimento e un plauso alla forza di volontà e di non arrendersi dei reggiani a cinque anni dal sisma che ha colpito l' Emilia, di cui proprio oggi ricorre l' anniversario della seconda scossa: magnitudo 5.8 alle 9 del mattino del 29 maggio del 2012.

Il sottosegretario è stato, come tanti altri politici, in questi giorni in Emilia per l' anniversario del terremoto. A Reggio è arrivato lo scorso venerdì 19 maggio. De Micheli ha partecipato al convegno "2012-2017 - Dalla ricostruzione al rilancio economico. Storie di successo dal cratere dell' Emilia", organizzato dall' assessorato regionale alla Ricostruzione nell' auditorium "A. Moro". Un momento per ripercorrere le tappe della ricostruzione post-sisma ma anche per fare il punto sulle prospettive future. Un evento a cui hanno partecipato l' assessore regionale alle Attività produttive e alla ricostruzione Palma Costi, il presidente della **Provincia** Giannaria Manghi, il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli e diversi primi cittadini dei Comuni del cratere oltre a imprenditori, rappresentanti dei sindacati e delle associazioni.

Il primo cittadino di Reggiolo ha ricordato che ancora oggi, dopo cinque anni, si sta continuando a lavorare per migliorare il paese: «Oggi, tra pubblico e privato sono ancora aperti 100 cantieri. Qui la macchina della ricostruzione ha lavorato a pieno ritmo e il centro storico è rinato. Basta percorrere via Matteotti e pensare che negli ultimi sette mesi hanno aperto 10 nuove attività commerciali».

Il presidente della **Provincia** Giannaria Manghi ha evidenziato il lavoro alacre che dà il senso della

**TERREMOTO »LA SECONDA SCOSSA 5 ANNI FA**  
**«Ricostruzione motore dell'economia»**

La sottosegretaria alle attività produttive De Micheli: «In Emilia non si è perso tempo grazie alle idee e all'impegno di tutti»

**ANNIVERSARIO**  
**Il presidente Mattarella visita il cratere del terremoto**

**A Reggiolo più di 90 cantieri aperti**  
Cambio all'ufficio tecnico: la Gazzani inviata in centro Italia per gestire il sisma

tante deliziose e invitanti ricette per tutte le occasioni, questo volume comprende oltre 100 idee per stuzzicare ogni giorno con preparazioni a base di prosciutto. Dal piatto tradizionale a quelli più originali, troverete tanti suggerimenti facili e veloci per preparare gustose pietanze e arricchire la vostra tavola con ricette create combinando gli ingredienti in modo sempre nuovo, con attenzione al benessere e al risultato finale. Questo volume rappresenta una piccola ma completa monografia, suddivisa in pratiche sezioni presentate da brevi introduzioni ricche di approfondimenti e consigli. Le ricette sono spiegate in modo semplice e guidano passo per passo nella creazione dei piatti, inoltre sono corredate da immagini che aiutano a ottenere ottimi risultati anche nella realizzazione delle pietanze più difficili.

**IL LIBRO È IN EDICOLA A SOLE € 6,80\***

**GAZZETTA DI REGGIO** | **GAZZETTA DI MODENA** | **GAZZETTA DI PARMA** | **GAZZETTA DI BOLOGNA** | **GAZZETTA DI RAVENNA** | **GAZZETTA DI FERRARA** | **GAZZETTA DI VERONA** | **GAZZETTA DI TREVISO** | **GAZZETTA DI UDINE** | **GAZZETTA DI TRIESTE** | **GAZZETTA DI PADOVA** | **GAZZETTA DI VENEZIA** | **GAZZETTA DI VICENZA** | **GAZZETTA DI BELLUNO** | **GAZZETTA DI UDINE** | **GAZZETTA DI TRIESTE** | **GAZZETTA DI PADOVA** | **GAZZETTA DI VENEZIA** | **GAZZETTA DI VICENZA** | **GAZZETTA DI BELLUNO**

«reggianità, quel lavoro costante che dà conto di quella che è l' antropologia della società». Anche l' assessore regionale alle Attività produttive e alla ricostruzione Palma Costi, promotrice del convegno, ha evidenziato quanto sia stato determinante l' impegno delle imprese a garantire comunque il lavoro alla popolazione e la decisione di non interrompere la capacità produttiva, mantenendo le comunità del cratere coese.

Il professor Matteo Vignoli dell' Università degli Studi di Modena e Reggio ha invece introdotto cinque storie di successo del territorio. Così Antonio Petralia, di Eurosets, azienda biomedicale di Medolla (Modena), ha ricordato gli operai al lavoro pochi giorni dopo le scosse per rimettere in piedi tre tensostrutture di oltre mille metri quadri per non fermare l' attività produttiva. Massimo Dominici, medico ricercatore dell' Unimore e co-founder di Rigenrand, una start-up che durante il sisma stava muovendo i suoi primi passi, ha sottolineato come l' azienda non si è fermata e ha continuato a fare ricerca per nuovi farmaci.

Tamara Gualandi di "Donne da sogno", una maglieria che opera nel distretto di Carpi (Modena), ha raccontato la storia di collaborazione tra imprenditori diventate vere e proprie gare di solidarietà. Anche il reggionale Fabio Storchi di Comer Industries Spa ha ricordato l' emergenza del terremoto: 7 stabilimenti danneggiati e l' impegno dei collaboratori che, pur dormendo in tende o roulotte, non hanno mai perso un giorno di lavoro.

Il sisma ha permesso di rafforzare anche l' architettura della zona. L' architetto Moreno Pivetti ha descritto il paesaggio prima e dopo il sisma mostrando come è stato possibile trasformare «l' incubo in un sogno» con una ricostruzione che ha innestato innovazione senza stravolgere l' architettura rurale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

anniversario

## Il presidente Mattarella visita il cratere del terremoto

Il capo dello Stato Sergio Mattarella oggi visita alcuni dei luoghi del sisma di cinque anni fa. Alle 9 sarà a Mirandola (Modena) dove, nell'aula magna "Rita Levi Montalcini" del polo scolastico viene accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, dal presidente della **Provincia**, Giancarlo Muzzarelli, e dal sindaco Maino Benatti.

Presenzierà all'apertura del convegno organizzato dalla Regione sul tema "Fare scuola. Ricostruzione, innovazione e comunità. Tra ricostruzione e innovazione pedagogica architettonica". La cerimonia inizierà con l'Inno nazionale eseguito dall'ensemble di trombe "Do re mi fa sol la si" della Fondazione scuola di musica "Andreoli". Dopo il presidente, accompagnato da Patrizio Bianchi assessore regionale alla scuola, formazione e università, visiterà il Technology park per medicine, visiterà la biblioteca comunale "Eugenio Garin" e le scuole elementari "Dante Alighieri". Alle 11.40 Mattarella si trasferirà a Pieve di Cento (Bologna) per presenziare all'inaugurazione della "Casa della musica" insieme al sindaco Sergio Maccagnani, al presidente di Confindustria Emilia Maurizio Marchesini, e ai rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil. (m.p.)

LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 GAZZETTA Provincia 13

### TERREMOTO » LA SECONDA SCOSSA 5 ANNI FA «Ricostruzione motore dell'economia»

La sottosegretaria alle attività produttive De Micheli: «In Emilia non si è perso tempo grazie alle idee e all'impegno di tutti»

di Mauro Piovetti  
F. SIZIA

cinque in vetro anodato, bruciato per i bordi, ma anche in lamiera smaltata. Qui la fondazione è il primo tempo, le tegole non sono state deposte, le pareti hanno camminato sulle guide delle colonne ed è stato fatto tutto d'uno di quello che hanno fatto le torrioni di Serravalle, ma che si sono succeduti per un periodo. Con il tempo, la Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione.



La sottosegretaria Paola De Micheli durante l'incontro sulla ricostruzione tenutosi a Reggio

quella che è l'antropologia della società. Anche l'innovazione è una cosa che ha fatto molto. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione.

anni fa. Il presidente Mattarella visita il cratere del terremoto. Il presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato Sergio Mattarella oggi visita alcuni dei luoghi del sisma di cinque anni fa. Alle 9 sarà a Mirandola (Modena) dove, nell'aula magna "Rita Levi Montalcini" del polo scolastico viene accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, dal presidente della Provincia, Giancarlo Muzzarelli, e dal sindaco Maino Benatti.

### A Reggiolo più di 90 cantieri aperti

Cambio all'ufficio tecnico: la Gazzani inviata in centro Italia per gestire il sisma



Il sindaco Roberto Maggi

Si è svolta una riunione di lavoro in Comune, un incontro per tutti il giorno della situazione della ricostruzione privata. È stata un'occasione per mettere in evidenza le problematiche e discutere sui problemi.

completamento della ricostruzione per gestire la ricostruzione dell'area. L'architetto De Agostini è già operativa su tutto il territorio. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione. La Provincia ha fatto un lavoro di ricostruzione.



Tante deliziose e invitanti ricette per tutte le occasioni, questo volume comprende oltre 100 idee per stupire ogni giorno con preparazioni a base di pesce. Dai piatti tradizionali a quelli più originali, troverete tanti suggerimenti facili e veloci per preparare gustose pietanze e arricchire la vostra tavola con ricette create combinando gli ingredienti in modo sempre nuovo, con attenzione al benessere e al risultato finale. Questo volume rappresenta una piccola ma completa monografia, suddivisa in pratiche sezioni presentate da brevi introduzioni ricche di approfondimenti e consigli. Le ricette sono ripiegate in modo semplice e guidano passo per passo nella creazione dei piatti, inoltre sono corredate da immagini che aiutano a ottenere ottimi risultati anche nella realizzazione delle pietanze più difficili.

IL LIBRO È IN EDICOLA A SOLI € 6,80\*

GAZZETTA DI REGGIO | GAZZETTA DI MODENA | GAZZETTA DI PARMA | la Provincia

## Le scuole, il tecnopolo, la musica Mattarella celebra i luoghi del sapere

Il presidente nel cratere a cinque anni dalle scosse di maggio che uccisero 28 persone

E' UN SEGNALE molto importante quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dà oggi ai Comuni colpiti dal sisma emiliano del 2012. Risponde, infatti, alla grande paura di chi, cinque anni fa, ha visto le case, i centri, le scuole e le fabbriche crollare, e cioè quella di essere dimenticati, «perché un terremoto 'lava' l'altro» e i riflettori, pian piano, abbandonano zone del Paese in cui c'è ancora tanto, tantissimo da fare. Ha scelto, Mattarella, il giorno del dolore più acuto, quello delle vittime: l'anniversario della scossa del 29 maggio che costò la vita a 28 persone.

Il capo dello Stato arriverà in mattinata a Mirandola dove, alle 9, nell'Aula magna 'Rita Levi Montalcini' del polo scolastico sarà accolto dal presidente della Regione Emilia Romagna e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, dal presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, e dal sindaco Maino Benatti. Poi, presenzierà all'apertura del convegno organizzato dalla Regione sul tema 'Fare scuola. Ricostruzione, innovazione e comunità. Tra ricostruzione e innovazione pedagogica architettonica'. Un incontro, spiega la Regione Emilia Romagna, che ha l'obiettivo di condividere le esperienze legate alla ricostruzione del patrimonio scolastico emiliano, di confrontarsi sul rapporto tra progettazione architettonica e innovazione didattica, ma anche di riflettere sul fare scuola per governare comunità. La cerimonia sarà aperta dall'ensemble nazionale eseguito dall'ensemble di trombe 'do re mi fa sol la si' della Fondazione scuola di musica C.G. Andreoli. A seguire, il presidente della Repubblica avrà modo di vedere alcune tra le opere pubbliche ricostruite, simbolo del sapere. Accompagnato dall'assessore regionale alla Scuola, formazione e università, Patrizio Bianchi, visiterà il Tpm, 'Technology Park for medicine', la biblioteca comunale 'Eugenio Garin' e le scuole elementari 'Dante Alighieri'. Dopo la tappa a Mirandola, alle 11.40 il capo dello Stato sarà a Pieve di Cento (Bologna) dove inaugurerà la 'Casa della musica', struttura realizzata con le risorse del fondo di solidarietà di imprese e lavoratori emiliano-romagnoli per la ricostruzione post-sisma. Sarà ricevuto dal sindaco di Pieve di Cento, Sergio Maccagnani, dal presidente di Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini, e dai rappresentanti regionali di Cgil-Cisl-Uil.

Ricostruzione, innovazione e comunità.

Tra ricostruzione e innovazione pedagogica architettonica'. Un incontro, spiega la Regione Emilia Romagna, che ha l'obiettivo di condividere le esperienze legate alla ricostruzione del patrimonio scolastico emiliano, di confrontarsi sul rapporto tra progettazione architettonica e innovazione didattica, ma anche di riflettere sul fare scuola per generare comunità. La cerimonia sarà aperta dall'ensemble nazionale eseguito dall'ensemble di trombe 'do re mi fa sol la si' della Fondazione scuola di musica C.G.

Andreoli. A seguire, il presidente della Repubblica avrà modo di vedere alcune tra le opere pubbliche ricostruite, simbolo del sapere. Accompagnato dall'assessore regionale alla Scuola, formazione e università, Patrizio Bianchi, visiterà il Tpm, 'Technology Park for medicine', la biblioteca comunale 'Eugenio Garin' e le scuole elementari 'Dante Alighieri'.

Dopo la tappa a Mirandola, alle 11.40 il capo dello Stato sarà a Pieve di Cento (Bologna) dove inaugurerà la 'Casa della musica', struttura realizzata con le risorse del fondo di solidarietà di imprese e lavoratori emiliano-romagnoli per la ricostruzione post-sisma. Sarà ricevuto dal sindaco di Pieve di Cento, Sergio Maccagnani, dal presidente di Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini, e dai rappresentanti regionali di Cgil-Cisl-Uil.

NUMERI 29 MAGGIO 2017 | Il Resto del Carlino | DOSSIER SISMA 3

**L'OMAGGIO**

PAROLE PER I GIOVANI  
IL CAPO DELLO STATO  
VISITERÀ IL POLO SCOLASTICO  
MIRANDOLESE

L'INNO DI MAMELI  
VERrà SUONATO  
DALL'ENSEMBLE DI TROMBE  
DELLA SCUOLA ANDREOLI

### Le scuole, il tecnopolo, la musica Mattarella celebra i luoghi del sapere

Il presidente nel cratere a cinque anni dalle scosse di maggio che uccisero 28 persone

E' UN SEGNALE molto importante quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dà oggi ai Comuni colpiti dal sisma emiliano del 2012. Risponde, infatti, alla grande paura di chi, cinque anni fa, ha visto le case, i centri, le scuole e le fabbriche crollare, e cioè quella di essere dimenticati, «perché un terremoto 'lava' l'altro» e i riflettori, pian piano, abbandonano zone del Paese in cui c'è ancora tanto, tantissimo da fare. Ha scelto, Mattarella, il giorno del dolore più acuto, quello delle vittime: l'anniversario della scossa del 29 maggio che costò la vita a 28 persone.

Il capo dello Stato arriverà in mattinata a Mirandola dove, alle 9, nell'Aula magna 'Rita Levi Montalcini' del polo scolastico sarà accolto dal presidente della Regione Emilia Romagna e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, dal presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, e dal sindaco Maino Benatti. Poi, presenzierà all'apertura del convegno organizzato dalla Regione sul tema 'Fare scuola. Ricostruzione, innovazione e comunità. Tra ricostruzione e innovazione pedagogica architettonica'. Un incontro, spiega la Regione Emilia Romagna, che ha l'obiettivo di condividere le esperienze legate alla ricostruzione del patrimonio scolastico emiliano, di confrontarsi sul rapporto tra progettazione architettonica e innovazione didattica, ma anche di riflettere sul fare scuola per governare comunità. La cerimonia sarà aperta dall'ensemble nazionale eseguito dall'ensemble di trombe 'do re mi fa sol la si' della Fondazione scuola di musica C.G. Andreoli. A seguire, il presidente della Repubblica avrà modo di vedere alcune tra le opere pubbliche ricostruite, simbolo del sapere. Accompagnato dall'assessore regionale alla Scuola, formazione e università, Patrizio Bianchi, visiterà il Tpm, 'Technology Park for medicine', la biblioteca comunale 'Eugenio Garin' e le scuole elementari 'Dante Alighieri'. Dopo la tappa a Mirandola, alle 11.40 il capo dello Stato sarà a Pieve di Cento (Bologna) dove inaugurerà la 'Casa della musica', struttura realizzata con le risorse del fondo di solidarietà di imprese e lavoratori emiliano-romagnoli per la ricostruzione post-sisma. Sarà ricevuto dal sindaco di Pieve di Cento, Sergio Maccagnani, dal presidente di Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini, e dai rappresentanti regionali di Cgil-Cisl-Uil.

**LA GIORNATA**

**LE TAPPE**

**Il convegno**  
All'auditorium del polo scolastico, a Mirandola, il presidente aprirà il convegno dedicato a ricostruzione e scuola dopo il terremoto

**L'innovativo Tpm**  
Visiterà anche il tecnopolo, inaugurato nel 2015, che collabora con le imprese e scappa di ricerca e servizi in campo medico

**L'inaugurazione**  
Successivamente sarà a Pieve di Cento per inaugurare una scuola di musica all'avanguardia la struttura si ispira a una casa armonica

Inserito a cura di Davide Misserandino

**ORE 9**  
- Arrivo all'auditorium 'Rita Levi Montalcini' del polo scolastico  
- Apertura del convegno "Fare scuola. Ricostruzione, innovazione e comunità"  
- Suonerà l'inno nazionale: l'ensemble di trombe "Do Re Mi Fa Sol La Si" della scuola di musica "Andreoli"  
- Visita al tecnopolo TPM (Technology Park for Medicine)  
- Visita alla biblioteca comunale "Eugenio Garin" e alle scuole elementari

**ORE 11**  
- Inaugurazione della "Casa della Musica" realizzata con le risorse del fondo di solidarietà di imprese e lavoratori emiliano-romagnoli per la ricostruzione post-sisma

# Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

<-- Segue

## Politica locale

---

Giornata di visite anche per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che arriverà nel pomeriggio a Crevalcore, nel Bolognese, dove alle 15 visiterà la 'Casa della salute Terre d' Acqua Barberini', struttura ricostruita dopo il terremoto del 2012. Sarà accompagnata dal presidente Bonaccini, dagli assessori regionali alla Salute, Sergio Venturi, e alla Ricostruzione post-sisma, Palma Costi, dal direttore generale dall' Azienda Usl di Bologna, Chiara Gibertoni, e dall' assessore del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo.



## L'APPUNTAMENTO APERTURA AFFIDATA AL CAPO DELLO STATO Il convegno sull'innovazione didattica

A CINQUE anni dal sisma, oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Emilia. A Mirandola parteciperà al convegno 'Fare scuola' all' Auditorium Montalcini di Mirandola. Arriverà alle 9 e sarà accolto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, dal presidente della **Provincia** Giancarlo Muzzarelli, e dal sindaco di Mirandola Maino Benatti. Il tema della prima parte dell'incontro è 'Fare scuola - tra ricostruzione e innovazione didattica'. Parteciperanno, tra gli altri, il maestro elementare e scrittore Franco Lorenzoni e l'architetto Michele Zini.

Il convegno, che dura due giorni, va avanti anche domani - alla scuola secondaria di 1° grado 'Montanari' - con il titolo 'Fare scuola - tra territorio e comunità'.

Il Presidente, oggi, avrà modo di vedere anche alcune tra le opere pubbliche ricostruite simbolo del sapere come il Tpm, Technology park for medicine, la biblioteca e le scuole.

LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 | Il Resto del Carlino

### A MIRANDOLA

#### L'INVESTIMENTO

##### Le risorse

Per il settore dell'edilizia scolastica sono state impegnate risorse finanziarie per 344.503.365,64 euro, destinate a 567 edifici, in 417 casi lavori conclusi

##### Il piano

La Regione era stata procedendo all'attuazione di un Piano dell'edilizia scolastica che mette a disposizione, per 62 interventi, 122.629.568 euro



In alto la scuola elementare Dante Alighieri di Mirandola. A destra il taglio del nastro



DOSSIER SISMA 7

PARTIRÀ DA QUI LA VISITA DI OGGI DEL PRESIDENTE. AD ACCOGLIERLO IL GOVERNATORE STEFANO BONACCINI

## Scuola, che rivoluzione dopo il terremoto «Siamo un laboratorio per il futuro»

Oggi Mattarella visiterà il polo rinato. Il preside: «Qui grande prova di maturità»

DI VIVIANA BRUSCHI

«La campagna non ha mai smesso di suonare». La frase, cara ai sindaci dai comitati del centro emiliano e al Comitato straordinario per la Ricostruzione e presidente della Regione Stefano Bonaccini, rimanda alla grande epistola prodotta messa in atto da professori, studenti, professori subito dopo le scosse sismiche, che hanno reso impagabili i centri della cultura e del sapere. Il polo scolastico di Mirandola rinasce dalle macerie, la Casa della Musica a Pieve di Cento, luoghi dove farà tappa oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella, testimonianza la volontà di restituire alle comunità, in tempi sospesi, la scuola, le biblioteche, l'università. A scuola e impresa, cultura e lavoro, ora rita una rivisitazione moderna. Ogni cinque anni dopo, il modello Emilia è da copiare, non solo sotto il profilo culturale, ma come efficacia e sicurezza degli edifici scolastici emiliani. Se la ricostruzione è frutto delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, la scuola rinasce dal nulla e anche e soprattutto merito loro, dei "terroni" del 2012. Li definisce così

Giorgio Sironi, preside dell'Istituto Luca di Mirandola. «Con grande maturità - racconta - insieme a docenti e dirigenti scolastici hanno "costruito" e organizzato la didattica 2.0: il passaggio dalle classiche aule scolastiche agli ambienti spaziali di apprendimento ha sviluppato - spiega - l'idea formativa buona sul sapere aperto, orientato allo sviluppo di competenze. Con assoluta certezza, possiamo dire di aver anticipato l'attuazione scuola lavoro» senza obbli-

giata dalla legge 107/2015 sulla "Buona Scuola". In quei giorni continua - fa chiaro che doveva investire una scuola diversa in funzione degli spazi fruitivi, organizzamento con laboratori teorici, stage all'estero, nei ristoranti, agli agili, nelle aziende, nei centri improvvisamente creati di 700 studenti al Palazzetto dello Sport, rimesso agibile. Per lunghi mesi prima di entrare nei prefabbricati, avevano classi di centinaia di studenti, responsabili, maturi. Ab-

biamo compreso in quei giorni, dalle faccende venute al ricordo delle "nostre vecchie aule scolastiche", l'amore dei ragazzi per la scuola. È nata nel 2012, quando la terra tremò, la scuola del futuro concitata Sisma. Dalla scuola nei prefabbricati alla rinascita degli edifici scolastici, laboratori, biblioteche, palestre il punto è stato breve con l'ovvietà del risultato che non è stato perso un solo giorno di scuola. Nelle quattro province emiliane colpite, Modena, Bo-

logna, Reggio, Ferrara, le scuole sono state ricostruite o restaurate in tempi antiche. Per il settore dell'edilizia scolastica il Comitato ha impegnato risorse finanziarie per 344.503.365,64 euro, destinate a 567 edifici. Per 417 di questi i lavori sono conclusi. Con il risultato sono gli edifici scolastici ricostruiti in tutto 283 gli edifici oggetto di primi interventi per il ripristino dell'agibilità e la ripulitura dei danni per una spesa di 21 milioni di euro. Per altri 29 edifici (68 milioni) gli interventi sono stati più complessivi, facendo conseguire agli immobili un elevato livello di sicurezza. Sono stati realizzati direttamente dal Commissario 28 edifici scolastici oltre a 23 palestre scolastiche per una spesa di 116.500.000. Come ultimo provvedimento, la Regione sta procedendo all'attuazione del Piano dell'edilizia scolastica dell'habitat del Programma delle Opere pubbliche e dei Beni culturali. Conoscendo nel quale sono inseriti gli edifici scolastici perenni nei centri del centro è in questi confronti colpiti dal sisma. La spesa a disposizione sono 122.629.568 euro per 62 interventi.

#### L'APPUNTAMENTO APERTURA AFFIDATA AL CAPO DELLO STATO

#### Il convegno sull'innovazione didattica

A CINQUE anni dal sisma, oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Emilia. A Mirandola parteciperà al convegno 'Fare scuola' all' Auditorium Montalcini di Mirandola. Arriverà alle 9 e sarà accolto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, dal presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli, e dal sindaco di Mirandola Maino Benatti. Il tema della prima parte dell'incontro è 'Fare scuola - tra ricostruzione

e innovazione didattica'. Parteciperanno, tra gli altri, il maestro elementare e scrittore Franco Lorenzoni e l'architetto Michele Zini. Il convegno, che dura due giorni, va avanti anche domani - alla scuola secondaria di 1° grado 'Montanari' - con il titolo 'Fare scuola - tra territorio e comunità'. Il Presidente, oggi, avrà modo di vedere anche alcune tra le opere pubbliche ricostruite simbolo del sapere come il Tpm, Technology park for medicine, la biblioteca e le scuole.

## ENTI LOCALI

# Per gli integrativi fondi al minimo dal 2010

In attesa di un' incerta e improbabile armonizzazione dei trattamenti economici accessori, visti gli inevitabili costi aggiuntivi, i fondi per la contrattazione decentrata dei dipendenti e dei dirigenti sono bloccati entro il tetto del 2016. Ma non dovranno più essere ridotti in proporzione alla diminuzione del personale, anche tenendo conto delle capacità assunzionali degli enti. Sono queste le indicazioni di maggior impatto immediato previste dalla riforma del pubblico impiego. Viene stabilito che dal 1° gennaio scorso si applica alle risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti il tetto di quanto previsto allo stesso titolo nel 2016. La norma comprende, quindi, anche le indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti. In modo esplicito è abrogato il comma 236 della legge 208/2015, che per i fondi accessori fissava il tetto nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015 e disponeva il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto delle capacità assunzionali. Il meccanismo, come chiarito dalla circolare 19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale, operava a prescindere dal fatto che le assunzioni programmate si fossero o meno realizzate. In altri termini, il tetto al salario accessorio è posto nella cifra più bassa degli ultimi sette anni: infatti il fondo 2016 non poteva superare quello del 2015 e doveva essere ridotto per il calo del personale; quello del 2015 ha fatto diventare permanenti i tagli del 2014; quelli degli anni dal 2014 al 2011 non potevano essere superiori al fondo 2010 e dovevano essere ridotti per la diminuzione del personale. A fronte di questo "sacrificio" viene concesso il superamento dell' obbligo di disporre ulteriori riduzioni per la diminuzione del personale. Viene chiarito che per gli enti locali che hanno avuto un fondo 2016 ridotto per il mancato rispetto del patto di stabilità -con quindi il divieto di aggiungere e/o riproporre le voci di incremento che dipendono da scelte discrezionali dell' ente- si assume come tetto il fondo del 2015.

The collage features a newspaper clipping from 'Il Sole 24 Ore' with the headline 'Statali, quattro incognite sui nuovi contratti' and a sub-headline 'La riforma riavvia le trattative ma sono da risolvere i nodi su fondi, distribuzione, calendario e comparti'. Below the headline is a table titled 'La lotta per i settori' showing various sectors and their corresponding values. To the right of the newspaper clipping is an advertisement for 'MuDEC Academy' with the text 'La formazione del Made in Italy 4.0' and a list of courses including 'MASTER CON ATTESTATO DI FREQUENZA', 'MASTER FULL TIME CON DIPLOMA', and 'INTERNATIONAL PROGRAM MIB'.

Arturo Bianco

## Statali, quattro incognite sui nuovi contratti

La riforma riavvia le trattative ma sono da risolvere i nodi su fondi, distribuzione, calendario e comparti

Gianni Trovati - La riforma del pubblico impiego, approvata in via definitiva 10 giorni fa, era necessaria per riaccendere la macchina dei contratti. E ora si attende, nel giro di alcuni giorni, la **direttiva** della Funzione pubblica all'Aran che aprirà le trattative per la Pa centrale e guiderà nei fatti le danze anche degli altri comparti. Ma la strada per i rinnovi veri e propri è ancora lunga, e complicata da almeno quattro ostacoli principali.

Le risorse Il primo sono i soldi, e non solo a causa del non trascurabile fatto che per arrivare agli 85 euro a regime promessi dall'intesa del 30 novembre servono altri 1,2 miliardi nello Stato e altrettanti divisi fra **regioni**, sanità ed **enti locali**.

Alla prima dote dovrà pensare la manovra d'autunno e ci riuscirà soprattutto se le prospettive di nuova flessibilità sul deficit che sembrano emergere da Bruxelles si tradurranno in realtà; la seconda, invece, andrà trovata all'interno del fondo sanitario e dei **bilanci locali**, e qui la questione si fa un po' più complicata, anche se ovviamente nessun sindaco o presidente di regione mostra preoccupazioni ufficiali al riguardo.

Quando arriverà il nuovo decreto con gli obblighi di stanziamento si dovranno far quadrare i conti tra nuovi contratti e l'aumento delle assunzioni appena sancito con la manovrina di primavera. Il calendario Ma oltre che sulla spesa, la questione economica solleva un rebus di calendario. Il rinnovo riguarda il triennio 2016-2018, e ovviamente le trattative dovranno abbracciarlo tutto, ma la copertura piena arriverà solo dal prossimo anno se la manovra riuscirà nell'impresa. Com'è possibile, allora, scrivere una **direttiva**, e soprattutto farla approvare dalla Ragioneria generale, se vanno ancora trovati i soldi per gli aumenti a regime, quelli a partire dall'ultimo dei tre anni contrattuali?

Dopo otto anni di blocco, sia i problemi sia le procedure per risolverli sono inediti, per cui la sfida non è semplice. Per uscirne, la **direttiva** potrebbe seguire la strada tracciata dall'ultimo Def, che cita l'accordo del 30 novembre, ma non ne calcola gli effetti nelle tabelle. Ottenuto il via libera della Ragioneria, sarebbe questa la base di trattativa fra Aran e sindacati. I numeri, del resto, non sono difficili da calcolare: con i finanziamenti già decisi dalle ultime due manovre ci sono circa 10 euro di aumento medio a valere sul 2016 e poco meno di 40 su quest'anno, per arrivare il prossimo all'obiettivo degli 85 euro scritto nell'intesa.

La distribuzione Queste, però, sono le cifre medie. Ma come distribuirle fra i tre milioni di **dipendenti**



pubblici? La ministra della Pa, Marianna Madia, ha ripetuto in più occasioni che gli aumenti dovranno guardare prima di tutto alle fasce di reddito più basse e la **direttiva** sulla Pa centrale dovrebbe confermare questa idea della "piramide rovesciata": sul tema, però, andrà cercato un accordo preventivo con **regioni** ed **enti locali**, perché non è facile ipotizzare "piramidi" troppo diverse da **settore a settore**.

I nuovi comparti Tra i compiti ambiziosi dei nuovi contratti c'è poi quello di avviare in concreto il ridisegno della pubblica **amministrazione**, che sulla carta ha ridotto a quattro (in realtà cinque, perché Palazzo Chigi rimane autonomo) gli undici comparti in cui era divisa fino a ieri. Per sanità ed **enti territoriali** cambia poco, perché i confini sono rimasti **praticamente** identici, ma per il comparto della "conoscenza", che unisce scuola e personale non docente delle università, e soprattutto per la Pa centrale, dove confluiscono ministeri, agenzie fiscali ed **enti** pubblici, la sfida è complessa.

Obiettivo degli accorpamenti, decisi l'anno scorso ma previsti dalla riforma Brunetta del 2009, è quello di armonizzare l'impianto degli stipendi, ma viste le tante differenze è difficile che i nuovi contratti si infilino davvero in questo costoso ginepraio. Le intese si limiteranno probabilmente a dettare poche regole **comuni** sulle materie che si prestano, lasciando sostanzialmente inalterato il quadro attuale. Il quadro è complicato dal fatto che, per salvaguardare «specificità professionali» all'interno dei comparti, si possono istituire delle sezioni su misura. Soprattutto nell'area della dirigenza la tentazione è forte, anche per risolvere le incognite sulla collocazione di figure come i dirigenti tecnici della sanità o i **segretari comunali**. Ma l'incognita maggiore riguarda le agenzie fiscali, che non hanno mai digerito l'assorbimento nel «compartone» e puntano a mantenere, anzi a rafforzare con la riforma, un'autonomia di gestione.

I nodi, insomma, sono parecchi, ma il tempo per scioglierli è poco. Molti settori, scuola in primis, premono per una trattativa a tappe forzate, con l'obiettivo di firmare i contratti in autunno e rendere operativi gli effetti dal 1° gennaio: ma la fretta è generalizzata, anche perché la politica parla in modo sempre più insistente di legge elettorale ed elezioni anticipate. E una chiusura anticipata della legislatura metterebbe un'altra volta in fuorigioco i nuovi contratti.  
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Reddito d'impresa. Le chance per forfettari, Stp e imprese in regime di cassa

## Agevolazioni a misura di contribuenti «minori»

Utilizzo possibile dal bonus ricerca agli ammortamenti maggiorati

Stefano Mazzocchi - Spesso i professionisti sottovalutano che anche i soggetti di minori dimensioni - a certe condizioni - possono sfruttare molte delle agevolazioni introdotte negli ultimi anni in tema di reddito d'impresa. È una possibilità che riguarda, in particolare, il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, il patent box, il super e l'iperammortamento, l'Ace e il tax credit per il Mezzogiorno.

Per analizzare le chance di utilizzo del beneficio, però, è opportuno (se non necessario) pianificare l'attività per singoli step, da verificarsi di volta in volta in funzione dell'agevolazione.

Gli interessati Innanzitutto, vanno verificate le caratteristiche richieste per potersi qualificare "minori" (per dimensioni o per natura giuridica). Ci si riferisce in sostanza a lavoratori autonomi, ditte individuali, società di persone (incluse le Stp professionali) ed enti non commerciali.

Sotto questo profilo, il più delle volte la norma agevolativa non pone limitazioni di sorta: ai fini della perimetrazione dell'ambito applicativo della singola misura, in linea di massima, non rilevano né il settore merceologico nel quale opera l'impresa, né la natura giuridica del richiedente.

La contabilità È importante la modalità di tenuta della contabilità da parte del soggetto passivo che aspira all'ottenimento dell'agevolazione fiscale. Al 1° gennaio 2017, potremmo avere le seguenti ipotesi sul quale lavorare: soggetti in regime di contabilità ordinaria che non adottano l'Iri; soggetti in contabilità ordinaria che optano per l'Iri come modalità di determinazione del reddito imponibile; soggetti in contabilità semplificata; contribuenti forfettari sulla base delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016).

In linea generale, mentre solo per i contribuenti "forfettari" esistono limitazioni oggettive alla richiesta agevolativa, la tenuta della contabilità ordinaria è quella che permette l'accesso a tutte le agevolazioni.

Determinare il reddito Le modalità di determinazione del reddito, ad oggi, sono sostanzialmente quattro: la prima - semplificata - mediante l'applicazione del criterio di cassa; la seconda, mediante l'applicazione del principio di competenza "puro" con l'applicazione degli scaglioni Irpef progressivi; l'assoggettamento del reddito a Iri e con l'impiego del principio di competenza; l'adozione del regime forfettario e l'applicazione di un'imposta sostitutiva con il criterio di cassa.

Mentre il reddito di lavoro autonomo (ad eccezione delle società tra professionisti, Stp) è determinato

con l' applicazione del principio di cassa, viceversa nell' ambito del reddito d' impresa avremo l' impiego sia del principio di competenza sia di quello per cassa.

Anche in questo caso, la modalità di determinazione del reddito incide, in senso negativo rispetto alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni solo per il regime forfettario.

Gli elementi **comuni** Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti dal legislatore, va esaminato il cuore della disciplina dettata per ciascun incentivo, e quindi il suo sistema di funzionamento.

Alcuni principi sono **comuni** a tutte le agevolazioni in questione (si veda la tabella in pagina). In particolare, quasi tutti gli incentivi presi in considerazione prevedono che l' imputazione temporale della spesa/investimento avvenga sulla base del principio di competenza dettato dall' articolo 109 del Tuir.

L' adozione di questo criterio, tuttavia, mal si concilia con alcuni regimi contabili, i quali prevedono invece il principio di cassa quale criterio naturale di imputazione. Soprattutto per effetto dell' introduzione per i contribuenti minori del regime naturale di cassa - fermo restando il rispetto dei requisiti generali dell' agevolazione - si renderà necessaria l' adozione di un meccanismo extracontabile che permetta la rilevazione degli investimenti.

In alternativa, chi non volesse effettuare delle doppie registrazioni dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria, che permette l' imputazione degli elementi sulla base della competenza.

Infatti, per alcune agevolazioni - quali il super o l' iperammortamento, che si basano sul meccanismo dell' imputazione dell' ammortamento - l' agenzia delle **Entrate** (circolare 11/E/2017) ha ribadito che anche per i soggetti che naturalmente adottano il regime di cassa, la rilevazione e la connessa imputazione avverrà comunque per competenza.

A maggiore e ulteriore chiarezza, nella circolare 5/E/2016 (in materia di bonus ricerca) è stato sottolineato che il riferimento all' articolo 109 del Tuir "è un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola" ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile.

A integrazione dell' imputazione per competenza, c' è la precondizione della determinazione analitica del reddito da parte del soggetto minore.

Infatti, nell' ambito del patent box, la circolare 11/E/2016 ha escluso il regime agevolato per i soggetti «che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfettario, tonnage **tax**, **società** agricole che esercitano l' opzione per determinare il reddito su base **catastale**)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Professionisti. Per la Ctp Vicenza sono spese inerenti in quanto dovute per legge a prescindere dalla parcella

## Il notaio può dedurre dall' **Irap** anche i contributi repertoriali

I contributi repertoriali versati dai notai alla Cassa previdenziale di categoria sono componenti negativi deducibili dal reddito professionale e, dunque, rilevano non solo ai fini **Irpef**, ma anche ai fini **Irap**. Si tratta, infatti, di spese inerenti all'attività professionale, visto che sono poste dalla legge direttamente a carico del professionista e non del cliente. Di fatto vanno corrisposte comunque e solo dal notaio, indipendentemente dall'effettiva **riscossione** del corrispettivo della prestazione nei confronti del cliente, oppure della gratuità della stessa. Sono queste le conclusioni cui è **giunta** la Ctp di Vicenza con la sentenza 222/3/2017 depositata il 17 marzo scorso (presidente Tomaselli, relatore Forte).

La pronuncia trae origine dall'ormai annosa e dibattuta questione della deducibilità dei contributi previdenziali versati alla Cassa nazionale del Notariato: ad oggi non è ancora pacifico, infatti, se tali **oneri** siano o meno deducibili dal reddito complessivo del professionista (articolo 10 del Dpr 917/86) o dal reddito di lavoro autonomo (articolo 54 del Dpr 917/86).

La Corte suprema ha da sempre sostenuto il principio generale secondo cui i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale (Cassazione 2781/2001).

L'agenzia delle **Entrate**, invece, con la risoluzione 79/E del 2002, non condividendo l'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente in base all'articolo 10, comma 1 lettera e), del Tuir.

La diversa qualificazione dei contributi previdenziali come **oneri** deducibili dal reddito complessivo piuttosto che come componente negativo deducibile dal reddito professionale eventualmente dovuta: soltanto se questi contributi sono qualificabili come costi inerenti all'attività professionale possono concorrere in diminuzione alla formazione del valore della produzione netta. Di conseguenza, il ritenere tali contributi previdenziali deducibili dal reddito complessivo e non dal reddito professionale porta l'agenzia delle **Entrate** a recuperare, come nel caso esaminato dai giudici vicentini, una maggiore **Irap** mediante l'emissione di appositi avvisi di accertamento, laddove il notaio



abbia, negli anni di **imposta** oggetto di controllo, dedotto i contributi dal reddito professionale.

Nell' accogliere il ricorso del notaio, la Ctp di Vicenza ha innanzitutto precisato che, secondo una interpretazione razionale e coerente delle norme **tributarie**, i contributi in questione sono inerenti e deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

La Cassa nazionale del Notariato, infatti, è un' istituzione regolata dalla legge 473/1925 e dalla legge 220/1991, istituita con finalità previdenziale e assistenziale a favore degli esercenti la professione notarile.

Inoltre, i contributi repertoriali sono posti dalla legge direttamente a carico del professionista. Di conseguenza, secondo il collegio vicentino, rappresentano spese inerenti l' esercizio della professione e, come tali, deducibili in base all' articolo 54 del Dpr 917/86 dal reddito professionale, rilevando dunque anche ai fini **Irap**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Rosanna Acierno*



**Riscossione.** Dopo una sentenza di Ctr «interpretabile» serve un nuovo atto o l' invito al contraddittorio

## La cartella che ricalcola l' Irpef va preceduta da un avviso

È nulla la cartella con la quale l' ufficio, ottemperando ad una sentenza, ridetermina la pretesa tributaria senza notificare previamente un atto di accertamento che ne evidenzi i criteri e l' iter logico seguiti. È il principio affermato dai giudici della Ctp di Treviso con la sentenza 76/1/2017 (presidente Chiarelli, relatore Fadel).

La decisione dei giudici trevigiani trae origine dall' impugnazione di alcune cartelle (in materia di **Irpef** e **addizionali comunali** e regionali su plusvalenze) con le quali l' ufficio, conformandosi ad una sentenza della Ctr, aveva provveduto a ricalcolare l' ammontare delle imposte dovute. In particolare, i ricorrenti avevano lamentato il fatto che le cartelle richiamavano la sentenza, ma non erano state precedute da un atto di accertamento che spiegasse loro le ragioni della pretesa.

I giudici hanno accolto i ricorsi, dal momento che l' ufficio, nel ricalcolare gli importi delle plusvalenze e le relative imposte, si era limitato a fare riferimento generico alla decisione della Ctr, e ciò doveva ritenersi insufficiente data la complessità delle questioni controverse.

La Ctr aveva demandato all' ufficio il ricalcolo delle plusvalenze, imponendo sul punto «particolare attenzione» a fronte della complessità del calcolo e della necessità di rispettare i criteri fissati.

Secondo i giudici veneti, l' ufficio non avrebbe dovuto semplicemente richiamare nella cartella la sentenza, ma avrebbe dovuto informare il contribuente delle ragioni specifiche sottese al ricalcolo con un atto di accertamento preventivo, o quanto meno avrebbe dovuto invitare lo stesso contribuente a un contraddittorio.

In assenza di ciò, doveva considerarsi perciò indubbiamente leso il diritto di difesa, oltretutto dal momento che il dispositivo della sentenza era suscettibile di diverse interpretazioni e non era stato chiarito come l' ufficio avesse operato.

Il riferimento alla sentenza deve essere considerato insufficiente, traducendosi in un difetto di motivazione dell' atto impugnato, non solo per quanto riguarda l' importo principale dell' **imposta**, ma anche con riferimento al quantum relativo alle sanzioni e agli interessi.

Il difetto di motivazione, si legge in conclusione nella sentenza della Ctp di Treviso, rende



conseguenzialmente nulli gli atti impugnati, dal momento che la motivazione è un elemento essenziale nella formazione di un atto che manifesta una pretesa tributaria, anche al fine di tutelare il diritto di difesa che è costituzionalmente protetto.

La sentenza si conforma al consolidato orientamento della Corte di cassazione che ha affermato il principio in base al quale l' omissione della notificazione di un atto presupposto (accertamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale (cartella). Questo vizio può essere fatto valere mediante l' impugnazione dell' atto consequenziale che gli è stato notificato oppure (cumulativamente) anche di quello non notificato (si veda, tra le altre, la sentenza della Cassazione 16412/2007).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Davide Settembre*

Società pubbliche

## E ora spunta il divieto di assunzioni «elettorali»

Sulle società partecipare si prova a chiudere il cantiere della riforma che riordina le regole all'interno del nuovo Testo unico, su cui è atteso l'ultimo varo del decreto correttivo. In Senato, però, la Commissione Affari costituzionali del Senato sta esaminando la proposta di legge per modificare il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, oltre ad altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (Atto Senato 2708, già approvato dalla Camera).

All'apparenza, il nuovo intervento non c'entra nulla con le partecipate. Solo che l'articolo 6 interviene per vietare le assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i 60 giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle regioni interessate.

La norma potrebbe avere un senso etico, per altro facilmente eludibile (viene fatto un bando, selezionato «tizio», che viene assunto fuori dai 120 giorni "incriminati") in una società di un singolo ente. Rischia di creare problemi gravissimi, però, nelle società di servizi a rete, ormai articolate su ambiti e partecipate da decine e decine di Comuni, nelle quali si rischierebbe di essere interdetti nella propria programmazione ad intervalli brevissimi. Assurdo, poi che non si escludano almeno le società quotate, che hanno dei doveri di mercato che dovrebbero prescindere dalle sorti elettorali di un comune di mille abitanti, ancorché socio per lo zero virgola e membro di un patto di sindacato. Davvero tutto questo ha un senso?

Geniale, ancora, la collocazione della norma che, appunto, non è il Testo unico delle società partecipate, come sarebbe stato ragionevole attendersi, ma il vecchio articolo 18 del DI 112/2008, dove, se viene approvata la disposizione, troneggerà un comma 2-ter: «È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

In sostanza si rischia di vedere approvata una norma non solo illogica sul piano dell'autonomia



gestionale delle società pubbliche, ma anche distruttiva di un percorso, avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e che ora sembrava, almeno per le società pubbliche, avviato ad una felice conclusione.

L'auspicio è che in Parlamento ci si soffermi a riflettere, e che una volta tanto si riesca a smentire la celebre massima di Nicholas Nassim Taleb: «non importa quanto sofisticate siano le nostre scelte, o quanto bravi siano a dominare le probabilità: il caso avrà comunque l'ultima parola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Stefano Pozzoli*

## La selezione. Regole semplificate quando l'acquisto di **beni** e **servizi** non supera i 40mila euro **Mini-affidamenti** anche senza preventivi

Gli **affidamenti diretti** entro i 40mila euro per l'acquisizione di lavori, **servizi** e forniture possono essere sintetizzati in un unico atto, con esplicitazione delle modalità di individuazione dell'operatore economico.

Le modifiche apportate dal Dlgs 56/2017 agli articoli 32 e 36 del **Codice appalti** consentono alle **amministrazioni** di semplificare la formalizzazione della scelta dell'affidatario, ma richiedono comunque l'esplicitazione nel provvedimento del percorso seguito.

L'individuazione dell'impresa o del professionista al quale affidare lavori, **servizi** o la fornitura di **beni** può essere sviluppata in modo molto semplice, senza necessità di richiedere due o più preventivi.

Alle **amministrazioni** spetta l'onere di spiegare in modo sintetico la soluzione adottata, che potrebbe tradursi anche in un'analisi del mercato condotta mediante consultazione di siti internet, in modo tale da verificare rapidamente l'affidabilità dell'operatore economico e gli elementi di valore che possono condurre alla sua scelta (confermabili mediante richiesta di preventivo).

Se la stazione appaltante decide di effettuare confronti tra più operatori economici anche nella fascia di valore degli **affidamenti diretti**, può ricorrere a procedure semplificate, come la richiesta di preventivi. Quando invece vuole **impostare** un percorso più strutturato, in forma di gara o con richiesta di offerta nel Mepa, può scegliere di utilizzare come metodo di valutazione il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risultando obbligatorio l'utilizzo di quest'ultimo nemmeno per i **servizi** a elevata intensità di manodopera.

Le procedure di confronto comparativo nella fascia dei 40mila euro possono essere ulteriormente semplificate dalla stazione appaltante in alcuni aspetti, potendo scegliere di non richiedere agli operatori economici concorrenti la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 93 (potendo non richiedere nemmeno quella definitiva all'affidatario, in forza di quanto stabilito dalla nuova versione del comma 11 dell'articolo 103).

Nell'utilizzo delle procedure negoziate sottosoglia disciplinate dall'articolo 36 del **Codice** dei contratti le **amministrazioni** devono fare attenzione al principio di rotazione, perché la nuova versione del comma 1 della disposizione chiarisce che deve essere applicato sia agli **affidamenti diretti** sia alle procedure con mini-gara: spetterà all'Anac definirne le modalità di applicazione, ma nel frattempo le stazioni appaltanti devono tenerne conto, cercando di combinare le garanzie di concorrenza con il principio di economicità,



che in molti casi induce a scegliere nuovamente l' affidatario precedente. In queste situazioni, l' atto di **affidamento** dovrà riportare nella motivazione le ragioni che hanno indotto l' **amministrazione** a derogare al principio di rotazione.

Nell' area degli **affidamenti** sottosoglia risulta complessa anche l' applicazione delle nuove disposizioni sulle commissioni giudicatrici, nelle procedure di gara nelle quali si faccia ricorso all' offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto a fronte della nuova disposizione che prevede che il presidente sia comunque esterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Al.Ba.*

**Bilanci.** Esclusi gli **enti** fino a 5mila abitanti che hanno scelto il rinvio

## Partecipate sotto esame verso il primo consolidato

Anna Guiducci Patrizia Ruffini - Rapporti intercompany sotto la lente di ingrandimento in vista della scadenza del **bilancio** consolidato. Nelle prossime settimane il banco di prova sarà infatti l'obbligo per gli **enti** capogruppo di consolidare i propri conti con quelli delle **società** controllate e **partecipate** e degli **enti** ed organismi partecipati, in vista della scadenza per l'approvazione del 30 settembre. Restano esclusi dall'adempimento solo gli **enti** con popolazione inferiore a 5mila abitanti che ne hanno rinviato l'approvazione all'anno 2018, quando consolideranno con riferimento all'esercizio 2017 (articolo 232 del **Tuel**).

La redazione del **bilancio** consolidato passa attraverso l'individuazione, da parte della **giunta**, del Gruppo **amministrazione pubblica** (Gap), composto da tutti gli **enti** e organismi strumentali, **società** controllate e **partecipate**, indipendentemente dalla loro veste giuridica. La nozione di controllo che viene utilizzata in questo ambito prescinde dal rapporto partecipativo nei casi in cui sia riscontrabile una influenza dominante derivante da particolari accordi o vincoli contrattuali o statutari.

L'articolo 11-quater Dlgs 118/2011 definisce infatti controllata da una regione o da un **ente locale** la **società** nella quale si ha il possesso, **diretto** o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, oppure si ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante.

In questo contesto i contratti di **servizio** pubblico e gli atti di concessione stipulati con **società** che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di questi contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Sono invece **società partecipate** quelle nelle quali la regione o l'**ente locale**, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10% se la **società** è quotata (articolo 11-quinquies del Dlgs 118/11).

Una volta definito il Gap, la **giunta** deve delineare il perimetro di consolidamento, escludendo ad esempio i soggetti irrilevanti, o per i quali sia oggettivamente impossibile il reperimento dei dati. Sono considerati irrilevanti i soggetti i cui **bilanci** presentano una incidenza inferiore al 10% del totale dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.



In ogni caso poi, sono considerate irrilevanti, ai fini del consolidamento, le quote di partecipazione (sia in società che in altri soggetti, come consorzi) inferiori all' 1% del capitale della società partecipata.

L' elenco approvato dalla giunta deve essere verificato alla luce dei dati definitivi 2016 e deve esserne data rappresentazione nella nota integrativa al bilancio consolidato. Per consentire le operazioni di consolidamento, la capogruppo trasmette l' elenco a ciascuno dei soggetti compresi nell' area di consolidamento, insieme alle direttive finalizzate al raggiungimento della necessaria uniformità formale e sostanziale.

Occorre infatti verificare l' omogeneità dei criteri valutativi adottati dai vari soggetti ed operare le opportune elisioni delle operazioni infragruppo, nel rispetto delle metodologie di consolidamento (integrale o proporzionale) prescelte. I soggetti partecipati devono inviare bilanci di esercizio e informazioni integrative alla capogruppo i documenti entro 10 giorni dalla loro approvazione. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell' approvazione.

Alla proposta di delibera consiliare di approvazione del bilancio consolidato va allegata la relazione dei revisori, per la quale ai professionisti è assegnato un termine di 20 giorni dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta, che quindi deve procedere al più tardi entro i primi giorni di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



## La tassazione speciale delle cessioni di beni usati secondo la prassi e la giurisprudenza

# Con il regime Iva del margine si evita "effetto sommatoria"

Il regime Iva del margine sulle cessioni di beni usati permette di evitare effetti cumulativi dell'imposta che potrebbero verificarsi quando un prodotto già definitivamente tassato viene rivenduto nell'ambito di un'attività economica. In questo caso, se l'Iva dovesse applicarsi, come da principio generale, sul corrispettivo della vendita, essa andrebbe ad aggiungersi a quella già definitivamente percepita dall'erario, in violazione del principio di neutralità. Il regime speciale consente di limitare l'imposizione soltanto sul « margine » non ancora tassato, ossia la differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita del bene.

In considerazione di questa funzione, il regime speciale si applica indipendentemente dal tipo di attività esercitata dal soggetto passivo, comprese le attività libero-professionali, al ricorrere dei presupposti di seguito illustrati. Anche le fatture relative a operazioni soggette al regime del margine, che non devono evidenziare separatamente l'Iva, dovranno essere segnalate nella comunicazione trimestrale (mensile dal 2017) presentata all'ufficio di provenienza di cui all'art. 21 del d.l.n. 78/2010, indicando il codice «N5» nel campo natura dell'operazione.

Quando si applica il regime del margine. Il regime del margine, disciplinato nell'ordinamento interno dal d.l.n. 41/1995, si applica alle cessioni di beni usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario oppure previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione indicati nella tabella allegata al dl, acquistati presso privati nel territorio dello stato o in quello di altro stato membro dell'Ue. La direttiva esclude dal regime i metalli preziosi e le pietre preziose, come definiti dagli stati membri, ma di questa esclusione non vi è traccia nella normativa nazionale.

Anche gli animali vivi possono essere qualificati «beni usati»: con sentenza del 1° aprile 2004, C-320/02, la Corte di giustizia Ue ha infatti stabilito che può essere considerato «bene d'occasione», ai fini del regime speciale, un animale acquistato presso un soggetto privato e rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.

Nella recente sentenza 18 gennaio 2017, causa C-471/15, a corte ha dichiarato che il regime del margine si applica anche alle vendite di pezzi di ricambio prelevati dai veicoli demoliti acquistati presso

6 | Lunedì 29 Maggio 2017 | FISCO | ItaliaOggi7

## La tassazione speciale delle cessioni di beni usati secondo la prassi e la giurisprudenza

# Con il regime Iva del margine si evita l'effetto sommatoria

**Tré i sistemi di calcolo dell'imponibile: analitico, globale e forfetario**

Sono previsti tre metodi di calcolo del margine, contenenti anche sotto il profilo degli adempimenti contabili, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al n. 4/1995 e alla circolare n. 177/1995.

**1. Il metodo analitico.** Nel metodo analitico, la base imponibile è calcolata, per ciascun bene cessionato, prendendo in considerazione i costi sostenuti dal corrispettivo e i costi specifici. Questo metodo interessa particolarmente tutti i costi-bonifici Iva, e si applica più infatti all'acquisto di un bene che ad un diritto (opere da un soggetto passivo che non ha detrazione, per esempio, un veicolo, un computer, un mobile). La base imponibile (lorda) della cessione è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto aumentato delle spese e del trasporto. Tale differenza, se positiva, rappresenta il profitto sottoposto a tassazione ed è già compresa nell'imposta, che dovrà pertanto essere accorpata (si veda l'esempio), se il prezzo di vendita è invece pari o inferiore a quello di costo, non vi è valore aggiunto e non è dovuta imposta.

**Opzione per la nonosservanza ordinaria.** Ai sensi del comma 2 dell'art. 26, i contribuenti hanno la facoltà di optare, per ciascuna cessione, l'imposta nei modi ordinari, anziché secondo la comunicazione nella dichiarazione annuale. L'esercizio dell'opzione comporta che la base imponibile sarà costituita dall'intero corrispettivo e che, a nessuno, secondo le regole ordinarie, la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto del bene, alle spese incrementalie, ecc. Il diritto di detrazione può essere esercitato previa registrazione dei documenti

di acquisto a norma dell'art. 25 del dpr n. 633/72, nella liquidazione del periodo nel quale è effettuata la cessione assegnata al regime normale, e quindi anche a distanza di anni dall'acquisto. Nell'ipotesi in esame, il diritto di detrazione non è derogato dalla regola generale dell'art. 26, comma 1, lettera b) del d.l.n. 41/1995, secondo cui la detrazione va esercitata con riferimento al periodo d'imposta nel quale il tributo è divenuto esigibile. Riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione annuale, si veda la circolare n. 41/1995.

**2. Il metodo globale.** Per alcune attività commerciali, il comma 2 dell'art. 26 prevede che il margine sia determinato, anziché per ciascuna operazione, globalmente, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni del mese o trimestre. Questo metodo si applica alle seguenti operazioni: se effettuate da soggetti professionalmente operanti nei settori: commercio di veicoli usati, di motorie o altri oggetti di collezione, cessioni di costruzioni di murerie, tesori e prodotti per fabbricati; commercio di opere d'arte, gemme preziose, globalmente, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni del mese o trimestre. Questo metodo si applica alle seguenti operazioni: se effettuate da soggetti professionalmente operanti nei settori: commercio di veicoli usati, di motorie o altri oggetti di collezione, cessioni di costruzioni di murerie, tesori e prodotti per fabbricati; commercio di opere d'arte, gemme preziose, globalmente, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni del mese o trimestre. Questo metodo si applica alle seguenti operazioni: se effettuate da soggetti professionalmente operanti nei settori: commercio di veicoli usati, di motorie o altri oggetti di collezione, cessioni di costruzioni di murerie, tesori e prodotti per fabbricati; commercio di opere d'arte, gemme preziose, globalmente, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni del mese o trimestre.

di acquisto e norma dell'art. 25 del dpr n. 633/72, nella liquidazione del periodo nel quale è effettuata la cessione assegnata al regime normale, e quindi anche a distanza di anni dall'acquisto. Nell'ipotesi in esame, il diritto di detrazione non è derogato dalla regola generale dell'art. 26, comma 1, lettera b) del d.l.n. 41/1995, secondo cui la detrazione va esercitata con riferimento al periodo d'imposta nel quale il tributo è divenuto esigibile. Riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione annuale, si veda la circolare n. 41/1995.

del margine. Si dispone del soggetto passivo, inoltre, è possibile ottenere nel regime del margine gli effetti di un'operazione di acquisto d'arte, d'antiquariato o da collezione importati, nonché di oggetti d'arte acquistati presso l'autore o non eredi o successori.

Considerato che, nel regime del margine, l'imposta si applica solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (e dunque corrispettivo), mentre la tassazione si applica sul prezzo della cessione (o del bene), non è detraibile l'Iva accolta in addizione al prezzo di acquisto del bene (o della cessione) rientrata nel regime del margine. Se il soggetto passivo non ha la possibilità di detrarre l'Iva accolta in addizione al prezzo di acquisto del bene (o della cessione), non può detrarre l'Iva accolta in addizione al prezzo di acquisto del bene (o della cessione).

Il regime del margine si applica anche alle vendite di pezzi di ricambio prelevati dai veicoli demoliti acquistati presso privati, trattandosi comunque di beni d'occasione, reimpiegati nella funzione originaria.

Per i ricambi non del regime speciale, i beni debbono essere stati acquistati dal soggetto passivo presso gli stati membri in Italia oppure in altro

passo Ue, per cui sono esclusi, in via di principio, i beni d'importazione.

Il comma 1 dell'art. 26, dl n. 41/95, stabilisce che, ai fini del regime speciale, si considerano acquistati presso privati anche i beni acquistati presso «bene d'occasione», ai fini del regime speciale, un animale acquistato presso un soggetto privato e rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.

Nella recente sentenza 18 gennaio 2017, causa C-471/15, la Corte ha dichiarato che il regime del margine si applica anche alle vendite di pezzi di ricambio prelevati dai veicoli demoliti acquistati presso

passo Ue, per cui sono esclusi, in via di principio, i beni d'importazione.

Il comma 1 dell'art. 26, dl n. 41/95, stabilisce che, ai fini del regime speciale, si considerano acquistati presso privati anche i beni acquistati presso «bene d'occasione», ai fini del regime speciale, un animale acquistato presso un soggetto privato e rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.

Nella recente sentenza 18 gennaio 2017, causa C-471/15, la Corte ha dichiarato che il regime del margine si applica anche alle vendite di pezzi di ricambio prelevati dai veicoli demoliti acquistati presso

privati, trattandosi comunque di «beni d'occasione» reimpiegati nella funzione originaria.

Per rientrare nel regime speciale, i beni debbono essere stati acquistati dal soggetto passivo presso «privati» stabiliti in Italia oppure in altro paese Ue, per cui sono esclusi, in via di principio, i beni d'importazione.

Il comma 1 dell'art. 36, dl 41/95, stabilisce che, ai fini del regime speciale, si considerano acquistati presso privati anche: - i beni acquistati presso un soggetto passivo che non ha potuto detrarre l'imposta «a monte», sia per effetto di divieti oggettivi (es. art. 19-bis1 del dpr 633/72) che di impedimenti soggettivi (effettuazione di operazioni esenti), e che sono stati quindi ceduti in esenzione ai sensi dell'art. 10, punto 27-quinquies, del dpr n.

633/72; - i beni acquistati presso soggetti passivi comunitari che fruiscono, nel proprio stato, di un regime di franchigia (es.

contribuenti minimi e forfetari); - i beni acquistati presso soggetti passivi, nazionali o comunitari, che hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

Su opzione del soggetto passivo, inoltre, è possibile attrarre nel regime del margine gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati, nonché gli oggetti d'arte acquistati presso l'autore o suoi eredi o legatari.

Considerato che, nel regime del margine, l'imposta si applica solo sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto (e dunque secondo un meccanismo di deduzione «base da base»), non è detraibile l'Iva afferente l'acquisto e l'importazione dei beni la cui cessione rientra nel regime speciale, nonché quella afferente le spese per prestazioni di riparazione dei beni stessi e le spese accessorie, spese che ai fini del calcolo del margine si sommano al costo di acquisto. L'indetraibilità non opera, invece, per gli altri acquisti di beni e servizi (es. spese generali) inerenti l'attività.

© Riproduzione riservata.

*PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA*

Le Entrate avviano una campagna per il ravvedimento operoso di 800 mila immobili

## Fabbricati rurali allo scoperto

Necessaria la dichiarazione al catasto edilizio urbano

SERGIO TROVATO - Per i titolari di fabbricati rurali scatta il ravvedimento operoso. I titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

Dunque, gli intestatari catastali di fabbricati rurali possono regolarizzare la propria posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale e pagando una mini sanzione a titolo di inadempimento operoso. Questo adempimento comporterà un notevole risparmio sulle sanzioni edittali contestabili dal fisco agli interessati, qualora provvedano a sanare, sebbene con un considerevole ritardo, le violazioni commesse. La sanzione dovuta ammonta a 172 euro, mentre quella ordinaria dovuta in caso di inadempimento varia da un importo che va da 1.032 a 8.264 euro.

Nel comunicato viene posto in rilievo che i proprietari di immobili rurali sono in forte ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge.

In effetti, avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Quelli che, invece, hanno perso i requisiti di ruralità avrebbero dovuto presentare la dichiarazione in catasto entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui i requisiti sono venuti meno. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, l' Agenzia delle entrate ha emanato il 26 luglio 2012, con la 29 del 1° febbraio 2016, un messaggio che per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati rurali ha considerato rurale un immobile se è stato iscritto al catasto terreni, con la quale l' Agenzia delle entrate ha comunicato ai titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

Dunque, gli intestatari catastali di fabbricati rurali possono regolarizzare la propria posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale e pagando una mini sanzione a titolo di inadempimento operoso. Questo adempimento comporterà un notevole risparmio sulle sanzioni edittali contestabili dal fisco agli interessati, qualora provvedano a sanare, sebbene con un considerevole ritardo, le violazioni commesse. La sanzione dovuta ammonta a 172 euro, mentre quella ordinaria dovuta in caso di inadempimento varia da un importo che va da 1.032 a 8.264 euro.

Nel comunicato viene posto in rilievo che i proprietari di immobili rurali sono in forte ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge. In effetti, avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Quelli che, invece, hanno perso i requisiti di ruralità avrebbero dovuto presentare la dichiarazione in catasto entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui i requisiti sono venuti meno. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, l' Agenzia delle entrate ha emanato il 26 luglio 2012, con la 29 del 1° febbraio 2016, un messaggio che per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati rurali ha considerato rurale un immobile se è stato iscritto al catasto terreni, con la quale l' Agenzia delle entrate ha comunicato ai titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

10 L'Espresso 29 Maggio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Le Entrate avviano una campagna per il ravvedimento operoso di 800 mila immobili

## Fabbricati rurali allo scoperto

Necessaria la dichiarazione al catasto edilizio urbano

Pagina a cura di SERGIO TROVATO

**P**er i titolari di fabbricati rurali scatta il ravvedimento operoso. I titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

Dunque, gli intestatari catastali di fabbricati rurali possono regolarizzare la propria posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale e pagando una mini sanzione a titolo di inadempimento operoso. Questo adempimento comporterà un notevole risparmio sulle sanzioni edittali contestabili dal fisco agli interessati, qualora provvedano a sanare, sebbene con un considerevole ritardo, le violazioni commesse. La sanzione dovuta ammonta a 172 euro, mentre quella ordinaria dovuta in caso di inadempimento varia da un importo che va da 1.032 a 8.264 euro.

Nel comunicato viene posto in rilievo che i proprietari di immobili rurali sono in forte ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge. In effetti, avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Quelli che, invece, hanno perso i requisiti di ruralità avrebbero dovuto presentare la dichiarazione in catasto entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui i requisiti sono venuti meno. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, l' Agenzia delle entrate ha emanato il 26 luglio 2012, con la 29 del 1° febbraio 2016, un messaggio che per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati rurali ha considerato rurale un immobile se è stato iscritto al catasto terreni, con la quale l' Agenzia delle entrate ha comunicato ai titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

Dunque, gli intestatari catastali di fabbricati rurali possono regolarizzare la propria posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale e pagando una mini sanzione a titolo di inadempimento operoso. Questo adempimento comporterà un notevole risparmio sulle sanzioni edittali contestabili dal fisco agli interessati, qualora provvedano a sanare, sebbene con un considerevole ritardo, le violazioni commesse. La sanzione dovuta ammonta a 172 euro, mentre quella ordinaria dovuta in caso di inadempimento varia da un importo che va da 1.032 a 8.264 euro.

Nel comunicato viene posto in rilievo che i proprietari di immobili rurali sono in forte ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge. In effetti, avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Quelli che, invece, hanno perso i requisiti di ruralità avrebbero dovuto presentare la dichiarazione in catasto entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui i requisiti sono venuti meno. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, l' Agenzia delle entrate ha emanato il 26 luglio 2012, con la 29 del 1° febbraio 2016, un messaggio che per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati rurali ha considerato rurale un immobile se è stato iscritto al catasto terreni, con la quale l' Agenzia delle entrate ha comunicato ai titolari di questi immobili, infatti, per evitare l'irrogazione delle sanzioni fiscali sono tenuti a dichiararli al catasto edilizio urbano se risultano ancora oggi iscritti al catasto terreni, pagando una somma notevolmente ridotta a titolo di penalità. L' Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, ha reso noto che sono pronti a partire un milione di avvisi bonari diretti ai titolari di 800 mila immobili che risultano ancora censiti al catasto terreni.

Dunque, gli intestatari catastali di fabbricati rurali possono regolarizzare la propria posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale e pagando una mini sanzione a titolo di inadempimento operoso. Questo adempimento comporterà un notevole risparmio sulle sanzioni edittali contestabili dal fisco agli interessati, qualora provvedano a sanare, sebbene con un considerevole ritardo, le violazioni commesse. La sanzione dovuta ammonta a 172 euro, mentre quella ordinaria dovuta in caso di inadempimento varia da un importo che va da 1.032 a 8.264 euro.

Adempimenti e sanzioni	
<b>Obblighi titolari fabbricati rurali:</b>	sono tenuti a presentare una dichiarazione di aggiornamento all'Agenzia delle entrate/territorio per trasferire gli immobili dal catasto terreni a quello edilizio urbano
<b>Altro adempimento spontaneo richiesto dopo la ricezione dell'invito bonario inviato dall'Agenzia delle entrate:</b>	pagamento di una mini sanzione nella misura di 172 euro
<b>Sanzione ordinaria dovuta in caso di inadempimento:</b>	da 1.032 a 8.264 euro
<b>Ulteriori conseguenze negative:</b>	adempimento d'ufficio posto in essere dall'Agenzia delle entrate in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso
<b>Errori negli avvisi bonari:</b>	vanno segnalati al fisco compilando un modulo ad hoc allegato alla richiesta di aggiornamento

**Trattamento agevolato per Imu e Tasi**  
È assicurato un trattamento diverso, rispetto all'Ici, relativamente agli immobili la cui destinazione d'uso è rurale e l'imposta sui servizi individuali. I fabbricati rurali sono soggetti al pagamento della Tasi, a meno che i comuni non li abbiano inseriti nei cataloghi catastali. Inoltre, i comuni non possono applicare la disciplina Tasi assoggetta al prelievo dell'Imu, ma solo per i fabbricati rurali strumentali. Mentre i rurali destinati ad abitazione devono pagare sia l'Imu sia l'imposta sui servizi individuali senza fruire di alcun trattamento agevolato.

La disciplina Tasi assoggetta al prelievo dell'Imu, a meno che i comuni non li abbiano inseriti nei cataloghi catastali, è applicata ai fabbricati rurali strumentali (articolo 1, comma 678, della legge di Stabilità 1.472/2015) assicura solo un trattamento

che viene ritenuto a carico dello stesso proprietario. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato.

Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato.

Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato.

promesse isolate, «alle quali non si ritiene di dover dare seguito». Ha poi ribadito che la retroattività dei benefici fiscali non può andare oltre il quinto anno antecedente la data di presentazione dell'interferenza in materia dalla legge, con la quale i titolari di fabbricati rurali hanno attestato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Non sempre in linea con la Cassazione, però, è stata la retroattività del merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 29 del 1° febbraio 2016, ha sostenuto che per il riconoscimento dell'esenzione per i fabbricati rurali strumentali non rientra la categoria catastale. L'immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli del suolo. Per i giudici d'appello, «è da considerare abbandonata, fin dall'irrogazione del fisco, l'interpretazione del fisco, come criterio di esclusione dal pagamento dell'imposta, la distinzione della appartenenza dei fabbricati ad una categoria catastale».

Viene richiamata una sentenza della Cassazione (19/201015), secondo la quale non è soggetto alla imposizione del fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua destinazione al catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli del suolo.

La posizione del fisco. Per l'Agenzia del territorio (risoluzione 2012) non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato per i fabbricati rurali. E che possono mantenere la loro categoria originaria. È sufficiente l'iscrizione catastale, tranne per i fabbricati ad abitazione o D/10 (destinati a loro natura censibili nella categoria D/10). La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha previsto, in dettaglio, le agevolazioni che spettano in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'esenzione dagli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l'Imu dalle agevolazioni tributarie, con come disposto dall'articolo 12 del dl-n. 108/2011.

Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato.

Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato. Il fisco ha ritenuto che il proprietario di un immobile rurale strumentale non può fruire di alcun trattamento agevolato.

hanno reso poco chiaro il trattamento agevolato che il legislatore ha riservato nel corso del tempo a questi immobili.

Anche la giurisprudenza non ha brillato per chiarezza. La Cassazione ha cambiato più volte posizione sui requisiti per fruire del trattamento agevolato **Ici** sui **fabbricati rurali** e ha rivisto la tesi espressa con alcune pronunce. Con la sentenza 16179 del 3 agosto 2016, ha chiarito che vanno ritenute isolate le pronunce emanate nel 2015 con le quali aveva ritenuto esenti dall' **imposta comunale** i **fabbricati rurali**, in presenza dei requisiti di legge, a prescindere dal loro inquadramento **catastale**. E ha affermato che non va dato seguito alle sentenze con le quali è stato sostenuto che conta solo la **ruralità** degli immobili per avere diritto ai benefici fiscali. Ha stabilito, inoltre, che le autocertificazioni presentate dagli interessati per l' annotazione di **ruralità** possono avere effetto retroattivo, ma limitato ai 5 anni precedenti, sempre che abbiano fatto domanda di variazione **catastale** nelle categorie A/6 o D/10.

Del resto, per i giudici di legittimità, i possessori di **fabbricati** utilizzati per l' esercizio dell' attività agricola possono reclamare l' esenzione **Ici** solo se hanno ottenuto l' iscrizione **catastale** di questi immobili nelle categorie A/6 (destinati ad abitazione) o D/10 (destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli). Ciò costituisce «un presupposto necessario e indefettibile» per l' esclusione del fabbricato dall' assoggettamento all' **Ici**. Naturalmente, questa regola vale oggi per le agevolazioni **Imu** e **Tasi**. E sono da disattendere alcuni precedenti della stessa Corte (Cass. 16973/2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l' esenzione spetterebbe al contribuente in ragione del solo carattere di **ruralità** dell' immobile. Con la sentenza 16179 ha sottolineato che si tratta «di alcune pronunce isolate», «alle quali non si ritiene di dover dare seguito». Ha poi ribadito che la retroattività dei benefici fiscali non può andare oltre il quinto anno antecedente la data di presentazione dell' autocertificazione **imposta** dalla legge, con la quale i titolari di **fabbricati rurali** hanno attestato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Non sempre in linea con la Cassazione, però, è stata la giurisprudenza di merito.

Per esempio, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 29 del 1° febbraio 2016, ha sostenuto che per il riconoscimento dell' esenzione per i **fabbricati rurali** strumentali non conta la categoria **catastale**.

L' immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci.

Per i giudici d' appello, «è da considerare abbandonata fin dall' introduzione **Ici**, come criterio di esclusione dal pagamento dell' **imposta**, la distinzione della appartenenza dei **fabbricati** ad una piuttosto che ad altra categoria **catastale**».

Viene richiamata nella sentenza una pronuncia della Cassazione (16979/2015), secondo la quale non è soggetto a imposizione «il fabbricato della **società** cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel **catasto fabbricati**, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci».

La posizione del fisco.

Per l' Agenzia del territorio (circolare 2/2012) non conta più la classificazione **catastale** per avere diritto al trattamento agevolato per i **fabbricati rurali**. E che possono mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l' annotazione **catastale**, tranne per i **fabbricati** strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha previsto, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei **fabbricati** interessati a ottenere l' annotazione negli atti **catastali** della **ruralità**, al fine di fruire anche per l' **Imu** delle agevolazioni **tributarie**, così come disposto dall' articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011).

© Riproduzione riservata.

## Trattamento agevolato per Imu e Tasi

È assicurato un trattamento diverso, rispetto all' **Ici**, relativamente agli immobili in questione per l' **imposta** municipale e l' **imposta** sui **servizi** indivisibili.

I titolari di **fabbricati rurali** sono soggetti al pagamento della **Tasi**, a meno che i **comuni** non li abbiano esonerati dal pagamento azzerando l' aliquota.

L' esenzione è limitata all' **Imu**, ma solo per i **fabbricati rurali** strumentali. Mentre i **rurali** destinati ad abitazione devono pagare sia l' **Imu** sia l' **imposta** sui **servizi** indivisibili senza fruire di alcun trattamento agevolato.

La disciplina **Tasi** assoggetta al prelievo tutti i **fabbricati**, tranne quelli destinati ad abitazione principale. Ai **fabbricati rurali** strumentali l' articolo 1, comma 678, della legge di **Stabilità** (147/2013) assicura solo un trattamento agevolato.

I **comuni** non possono applicare un' aliquota superiore all' 1 per mille. Ex lege, sono considerati **fabbricati** strumentali quelli **diretti** alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

L' esenzione **Imu** non può essere estesa alla **Tasi** nonostante l' articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011) richiami le stesse disposizioni per la determinazione della base imponibile.

Del resto, è principio pacifico che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica. Nessun trattamento agevolato viene assicurato ai **fabbricati** destinati ad abitazione di tipo rurale, che scontano l' **Imu** e la **Tasi** in modo ordinario.

10 Lunedì 29 Maggio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Le Entrate avviano una campagna per il ravvedimento operoso di 800 mila immobili

### Fabbricati rurali allo scoperto

Necessaria la dichiarazione al catasto edilizio urbano

Pagina a cura di SIMONE TROVATO

**Obblighi titolari fabbricati rurali:** sono tenuti a presentare una dichiarazione di aggiornamento all'Agenzia delle Entrate/territorio per trasferire gli immobili dal catasto terreni a quello edilizio urbano

**Altro adempimento spontaneo richiesto inviolato dall'Agenzia delle Entrate:** pagamento di una mini sanzione nella misura di 172 euro

**Sanzione ordinaria dovuta in caso di inadempienza:** da 1.032 a 8.264 euro

**Ulteriori conseguenze negative:** adempimento d'ufficio posto in essere dall'Agenzia delle Entrate in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso

**Errori negli avvisi bonari:** vanno segnalati al fisco compilando un modulo sul foglio allegato alla richiesta di aggiornamento

promuove infatti, «alle quali non si ritiene di dover dare seguito. Ha poi ribadito che la retroattività dei benefici fiscali non può andare oltre il quinto anno antecedente la data di presentazione dell'autocertificazione imposta dalla legge, con la quale i titolari di fabbricati rurali hanno sollecitato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi».

Non sempre in linea con la Cassazione, però, è stata la giurisprudenza di merito. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 20431/17 del 15 febbraio 2016, ha sostenuto che per il riconoscimento non basta la categoria catastale. L'immobile deve essere stato utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. Per i giudici d'appello, «è da considerare abbandonata fin dall'instaurazione, come criterio di esclusione dal pagamento dell'imposta, la distinzione della appartenenza dei fabbricati ad una piuttosto che ad un'altra categoria catastale». Viene richiamata nella sentenza una pronuncia della Cassazione (16970/15), secondo la quale non è soggetto a impostazione di fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dai soci.

**La posizione del fisco.** Per l'Agenzia del territorio tributario 2001/2, con certa più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato per i fabbricati rurali. E che possono mantenere la loro categoria originaria. È sufficiente l'annotazione catastale, insieme per i fabbricati strumentali che siano per loro natura orientati nella categoria D10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha previsto, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l'Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall'articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011).

### Trattamento agevolato per Imu e Tasi

È assicurato un trattamento diverso, rispetto all'Ici, relativamente agli immobili in questione per l'imposta municipale e l'imposta sui servizi indivisibili. I titolari di fabbricati rurali sono soggetti al pagamento della Tasi, a meno che i comuni non li abbiano esonerati dal pagamento azzerando l'aliquota. L'esenzione è limitata all'Imu, ma solo per i fabbricati rurali strumentali. Mentre i rurali destinati ad abitazione devono pagare sia l'Imu sia l'imposta sui servizi indivisibili senza fruire di alcun trattamento agevolato.

La disciplina Tasi assoggetta al prelievo tutti i fabbricati, tranne quelli destinati ad abitazione principale. Ai fabbricati rurali strumentali l'articolo 1, comma 678, della legge di Stabilità (147/2013) assicura solo un trattamento

agevolato. I comuni non possono applicare un'aliquota superiore all'1 per mille. Ex lege, sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. L'esenzione Imu non può essere estesa alla Tasi nonostante l'articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011) richiami le stesse disposizioni per la determinazione della base imponibile. Del resto, è principio pacifico che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica. Nessun trattamento agevolato viene assicurato ai fabbricati destinati ad abitazione di tipo rurale, che scontano l'Imu e la Tasi in modo ordinario.

di aggiornamento della posizione del contribuente.

La disciplina fiscale dei fabbricati rurali e le interpretazioni della giurisprudenza. Piuttosto complesso è stato ed è a tutt'oggi il regime fiscale dei fabbricati rurali. C'è stata una serie di interventi normativi che hanno reso poco chiaro il trattamento agevolato che il legislatore ha riservato nel corso del tempo a questi immobili. Anche la giurisprudenza non ha brillato per chiarezza. La Cassazione ha cambiato più volte posizioni sui requisiti per fruire del trattamento agevolato. In tal caso, i fabbricati rurali e ha rivisto la tesi espressa con alcune pronunce. Con la sentenza 16179 del 2 agosto 2016, ha

chiarito che vanno ritenute isolate le pronunce emanate nel 2015 con le quali aveva ritenuto esenti dall'imposta comunale i fabbricati rurali, in presenza dei requisiti di categoria A9 (destinati ad abitazione) o D10 (destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli). Ciò costituisce un presupposto necessario e indispensabile per l'acquisto del fabbricato dall'investitore all'Ici. Naturalmente, questa regola vale oggi per le agevolazioni Imu e Tasi. E non da disattendere alcuni precedenti della stessa Corte (Cass. 1697/2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l'esenzione spettava al proprietario in ragione del solo carattere di ruralità dell'immobile. Con la sentenza 16179 ha scottolito che si tratta di alcune

per l'esercizio dell'attività agricola possono reclamare l'esenzione Ici solo se hanno ottenuto l'iscrizione catastale di questi immobili nelle categorie A9 (destinati ad abitazione) o D10 (destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli). Ciò costituisce un presupposto necessario e indispensabile per l'acquisto del fabbricato dall'investitore all'Ici. Naturalmente, questa regola vale oggi per le agevolazioni Imu e Tasi. E non da disattendere alcuni precedenti della stessa Corte (Cass. 1697/2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l'esenzione spettava al proprietario in ragione del solo carattere di ruralità dell'immobile. Con la sentenza 16179 ha scottolito che si tratta di alcune

Finanziata la nuova strategia degli incentivi. La dote più ricca alle **regioni** del Sud

## Il mix di agevolazioni è servito

Stanziati dal Mise 230 milioni per i **contratti** di sviluppo

BRUNO PAGAMICI - Il ministero dello sviluppo economico ha stanziato 230 milioni di euro per i **contratti** di sviluppo. Con il decreto ministeriale 9 maggio 2017 il Mise è intervenuto per finanziare quello che, nella nuova strategia degli incentivi ridisegnata dal dicastero, rappresenta il principale strumento deputato a promuovere gli investimenti privati con un mix di agevolazioni che vanno dal finanziamento agevolato al contributo in conto interessi, al contributo in conto impianti e a quello diretto alla spesa. Le risorse, che verranno utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel **Piano** operativo «Imprese e competitività Fsc (Fondo sviluppo e competitività) 2014-2020», sono riservate agli accordi di sviluppo, la nuova procedura introdotta dal dm 8 novembre 2016 per i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica. Del budget complessivo, la dotazione più consistente, pari a 164.620.000 euro, è destinata alle **regioni** meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Alle **regioni** in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) è destinato un tesoretto di 18.430.000 euro per le **regioni**, mentre i restanti 46.075.000 euro sono assegnati alle **regioni** più sviluppate (resto del territorio nazionale).

Il contratto di sviluppo.

È il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni.

I **contratti** di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di: - programmi di sviluppo industriali, compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - programmi di sviluppo per la tutela ambientale; - programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Il decreto 8 novembre 2016. La normativa del contratto di sviluppo è stata modificata e integrata con il decreto 8 novembre 2016.

Le novità introdotte con tale decreto sono volte ad assicurare una migliore scansione delle fasi procedurali e a introdurre specificazioni utili alla corretta operatività dello strumento. Il decreto

14 Lunedì 29 Maggio 2017

IMPRESA

ItaliaOggi7

Finanziata la nuova strategia degli incentivi. La dote più ricca alle regioni del Sud

## Il mix di agevolazioni è servito

Stanziati dal Mise 230 milioni per i **contratti** di sviluppo

I contratti di sviluppo	
<b>Cosa sono?</b>	Rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni. I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di: - programmi di sviluppo industriali, compresa l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - di sviluppo per la tutela ambientale; - di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere programmi destinati allo sviluppo di attività commerciali (per non più del 20% del programma). Sono previsti anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra loro.
<b>Cosa prevedono?</b>	- Il soggetto proponente, l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; - le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma. I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro in caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).
<b>Chi sono i beneficiari delle agevolazioni?</b>	Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa.
<b>Quali sono i limiti di spesa?</b>	Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa.
<b>Quali sono le agevolazioni previste?</b>	Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa.

Il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni. I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di: - programmi di sviluppo industriali, compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - programmi di sviluppo per la tutela ambientale; - programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

**Il decreto 8 novembre 2016.** La normativa del contratto di sviluppo è stata modificata e integrata con il decreto 8 novembre 2016. Le novità introdotte con tale decreto sono volte ad assicurare una migliore scansione delle fasi procedurali e a introdurre specificazioni utili alla corretta operatività dello strumento. Il decreto 8 novembre 2016. La normativa del contratto di sviluppo è stata modificata e integrata con il decreto 8 novembre 2016. Le novità introdotte con tale decreto sono volte ad assicurare una migliore scansione delle fasi procedurali e a introdurre specificazioni utili alla corretta operatività dello strumento.

prevede altresì una riduzione a 36 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

Talune delle modifiche procedurali sono finalizzate a una accelerazione delle procedure di valutazione e gestione dei programmi di sviluppo, con riduzione di alcuni dei termini posti a carico di Invitalia (soggetto gestore) e dei soggetti proponenti. Si ricorda inoltre che gran parte di tali modifiche ai sensi dell' art. 2, comma 2 del decreto 8 novembre 2016 sono applicabili anche alle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del predetto decreto.

Dopo il decreto del novembre 2016 i contratti di sviluppo prevedono una forte riduzione (- 30%) dei tempi di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni, passando complessivamente da 150 a 110 giorni. Un' accelerazione che riguarda anche le aziende, che dovranno inviare la comunicazione di avvio dell' investimento al massimo entro sei mesi dalla sottoscrizione di specifici accordi.

Con tale decreto è stata introdotta inoltre la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il ministero, Invitalia (soggetto gestore), l' impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento.

L' accordo di sviluppo.

Gli accordi di sviluppo finanziano programmi di sviluppo di importo pari o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e che rispettano almeno una delle seguenti condizioni: - previsione di un significativo impatto occupazionale, riconducibile alla capacità del programma di sviluppo promosso di attivare nuova occupazione incrementale.

La significatività dell' impatto occupazionale sarà valutata anche in rapporto alla dimensione aziendale e alle caratteristiche del settore industriale di riferimento; - capacità di attrazione degli investimenti esteri, riconducibile, oltre che all' attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell' investitore estero sul territorio nazionale.

A tal fine i programmi di sviluppo dovranno essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche che detengano almeno il 51% del capitale sociale dell' impresa controllata); in casi particolari, quali quelli di società quotate, potrà essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società; - coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0: a tal fine nell' ambito dei programmi di sviluppo presentati dovranno essere presenti significative quote di investimenti riconducibili alle aree tecnologiche abilitanti definite nel suddetto piano. Al fine dell' individuazione di tali investimenti si potrà fare riferimento ai «beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»» di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

Le imprese che intendono accedere agli accordi di sviluppo devono presentare apposita domanda all' Agenzia nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa spa, Invitalia, che opera sotto le direttive e il controllo del Mise.

L' istanza, che dovrà indicare anche le amministrazioni (inclusa la regione o la provincia autonoma) potenzialmente interessate al programma d' investimenti, deve essere corredata da: - una breve sintesi del piano di sviluppo, necessaria in particolare a una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità del programma, inclusa quella riferita alla sussistenza di uno dei suddetti requisiti previsti per l' attivazione degli accordi di sviluppo; - un documento contenente l' individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l' attivazione degli accordi di sviluppo.

Invitalia potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e integrazioni, cui l' impresa dovrà corrispondere entro 7 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, entro 15 giorni dal ricevimento dell' istanza, o delle integrazioni eventualmente richieste, Invitalia trasmetterà al

ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti una propria relazione descrittiva delle valutazioni effettuate sulla base degli elementi progettuali della proposta.

I beneficiari. I beneficiari delle agevolazioni sono: - il soggetto proponente, l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma stesso; - le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il programma del soggetto proponente deve, inoltre, presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche. Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa.

© Riproduzione riservata.



Il Tar Campania: non attivabile il soccorso istruttorio per un obbligo previsto dalla legge

## Appalti, essenziale la sicurezza

Esclusa l'impresa che non indica i costi anti-infortuni

DARIO FERRARA - Il soccorso istruttorio non salva dall'esclusione dalla gara l'impresa che nell'offerta economica manca di indicare i costi di sicurezza interna. Con il nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, l'obbligo scaturisce direttamente dalla legge, che indica come elemento economico essenziale gli oneri sostenuti dell'azienda per tutelare la salute dei lavoratori: l'estromissione della società inadempiente dalla gara scatta dunque al di là delle previsioni ad hoc contenute nello stesso bando emesso dall'ente. È quanto emerge dalla sentenza 2358/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Campania. Parla chiaro l'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016: «Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Resta fuori, quindi, dalla procedura a evidenza pubblica la società che puntava a gestire la raccolta dei rifiuti urbani in un comune del Napoletano. È escluso che l'impresa candidata possa ottenere il termine di dieci giorni per mettersi in regola previsto dall'articolo 83, nono comma, del decreto legislativo 50/2016: il soccorso istruttorio, infatti, si può ottenere soltanto per sanare le carenze formali del documento di gara unico europeo, mentre la partecipante alla procedura pubblica che non espone i costi necessari agli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro viene meno a un obbligo imposto dalla legge che integra di per sé gli atti di gara. Non conta allora se il bando, il disciplinare oppure lo stesso modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante prevedano la dichiarazione separata degli oneri sostenuti per tutelare la salute dei dipendenti. Già prima del decreto legislativo 50/2016 la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sull'esclusione dalla gara l'impresa che in sede di offerta economica non ha indicato gli oneri necessari a evitare gli infortuni, anche se un incumbente del genere non risulta richiesto dal bando. E ha chiarito che si tratta di un precetto imperativo per qualsiasi tipo di procedura pubblica, quale che sia la posta in palio: lavori, servizi o forniture. Deve ritenersi che il principio secondo cui ogni impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali è un obbligo che integra dall'esterno la legge di gara. Se non si adegua, dunque, l'azienda resta fuori dalla

ItaliaOggi7 IMPRESA Lunedì 29 Maggio 2017 17

### Il Tar Campania: non attivabile il soccorso istruttorio per un obbligo previsto dalla legge

## Appalti, essenziale la sicurezza

### Esclusa l'impresa che non indica i costi anti-infortuni

#### Il principio

Deve ritenersi che ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016 l'indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza cosiddetti «aziendali» o interni si prefigura come obbligo ineludibile di legge: ne consegue che legittimamente è disposta l'esclusione del concorrente la cui offerta ne sia priva, senza che possa rilevare che gli atti di gara non contengano un'espressa previsione di esclusione, trattandosi di obbligo discendente dalla norma primaria e operando quindi il meccanismo dell'eterocontingenza.

procedura benché il bando non preveda l'estromissione ad hoc, il tutto in base al principio di «flessibilità attenuata» delle cause di esclusione dalla gara, sancito dall'articolo 49 del codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato con la sentenza 2673/15, pubblicata dalla prima sezione, ha orientato all'orientamento di giurisprudenza esplicito dall'adunanza plenaria di Palermo Spazio. Resta da studiare perché in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non sono legittimamente escludibili i poteri attribuiti al soccorso istruttorio nella specie, anche se dovesse ritenersi che il bando abbia escluso l'obbligo della indicazione di oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta, la legge di gara risulta comunque inattuata nel punto da un'impresa partecipante.

La sentenza sul sito [www.italiainoggi.it/it/16147](http://www.italiainoggi.it/it/16147)

### L'EVOLUZIONE DI

**MASTERS OF THE SEA**  
I protagonisti della nuova stagione nautica del Mediterraneo

IN EDICOLA a soli € 4,00

è un magazine **Classedtori**  
[www.classedbonamenti.com](http://www.classedbonamenti.com)

dalle gare, sancito dall' articolo 46 del **codice** dei contratti pubblici. Il **Consiglio** di stato con la sentenza 5873/15, pubblicata dalla quinta sezione, dà continuità all' orientamento di giurisprudenza espresso dall' adunanza plenaria di Palazzo Spada.

Resta da motivare perché in caso di mancata indicazione degli **oneri** di sicurezza aziendali non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio: nella specie, anche si dovesse ritenere che il bando abbia escluso l' obbligo delle imprese di indicare i costi di sicurezza aziendale in sede di offerta, la legge di gara risulta comunque impugnata sul punto da un' impresa partecipante.

## Imposte dirette e Iva, prescrizione in 5 anni

I crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento relativi alle imposte dirette o all'Iva si prescrivono in cinque anni. Lo ha stabilito la sezione ottava della Ctr di Roma nella sentenza n. 1229/2017.

Il contribuente aveva opposto un provvedimento di iscrizione ipotecaria con cui il concessionario della riscossione aveva inteso cautelare un credito erariale relativo al mancato pagamento di quindici cartelle di pagamento. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso annullando la pretesa limitatamente ad alcune delle cartelle. Il collegio provinciale, aveva, infatti, ritenuto l'applicabilità del termine decennale a cinque delle cartelle impugnate, che si riferivano alle imposte Irpef e Iva. La Commissione regionale ha completamente annullato la pretesa erariale accogliendo l'appello del contribuente. Con riferimento alle cartelle impugnate, la Ct regionale ha applicato i principi di recente affermati da Cass., ss.uu., n. 23397/2016, secondo cui «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con

riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello stato tributarie ed estributarie, nonché di crediti delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

Il Collegio, quindi ha detto che i crediti (Irpef e Iva) fatti valere con le cartelle di pagamento, non prevedono la prescrizione ordinaria decennale, ma una prescrizione più breve. Esiste anche un orientamento giurisprudenziale che ritiene che la prescrizione delle imposte sia quinquennale, in quanto l'Irpef è un tributo periodico e, per legge, tutto quello che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in un termine più breve, si prescrive in cinque anni.

**Benito Fuoco.**

SENTENZE TRIBUTARIE

### Imposte dirette e Iva, prescrizione in 5 anni

*I crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento relativi alle imposte dirette o all'Iva si prescrivono in cinque anni. Lo ha stabilito la sezione ottava della Ctr di Roma nella sentenza n. 1229/2017. Il contribuente aveva opposto un provvedimento di iscrizione ipotecaria con cui il concessionario della riscossione aveva inteso cautelare un credito erariale relativo al mancato pagamento di quindici cartelle di pagamento. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso annullando la pretesa limitatamente ad alcune delle cartelle. Il collegio provinciale, aveva, infatti, ritenuto l'applicabilità del termine decennale a cinque delle cartelle impugnate, che si riferivano alle imposte Irpef e Iva. La Commissione regionale ha completamente annullato la pretesa erariale accogliendo l'appello del contribuente. Con riferimento alle cartelle impugnate, la Ct regionale ha applicato i principi di recente affermati da Cass., ss.uu., n. 23397/2016, secondo cui «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con*

*quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello stato tributarie ed estributarie, nonché di crediti delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».*

*Il Collegio, quindi ha detto che i crediti (Irpef e Iva) fatti valere con le cartelle di pagamento, non prevedono la prescrizione ordinaria decennale, ma una prescrizione più breve. Esiste anche un orientamento giurisprudenziale che ritiene che la prescrizione delle imposte sia quinquennale, in quanto l'Irpef un tributo periodico e, per legge, tutto quello che deve pagarsi periodicamente, ad anno o in un termine più breve, si prescrive in cinque anni.*

**Benito Fuoco**

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] l'«a Inanzitutto, occorre precisare che le doglianze avanzate in primo grado nei confronti della cartella preapposta (...) sono state già accolte, avendo ritenuto i giudici di primo grado che non vi fosse idonea prova dell'avvenuta notifica della stessa, senza che Esquilata Sud s.p.a. abbia proposto appello sul punto.

1) Con riferimento alle ulteriori quattro cartelle preapposte, oggetto di appello, devono essere applicati i principi di recente affermati da Cass., ss.uu., n. 23397/2016, in base ai quali «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con

riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello stato tributarie ed estributarie, nonché di crediti delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

I crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento oggetto di appello (Irpef, Iva, addizionali, sanzionati, interessi) non prevedono la prescrizione ordinaria decennale, ma, talora temporaria, una prescrizione più breve

(quadriennale o quinquennale per gli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi, a Irpef o Iva, quinquennale per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997).

Per altro verso, la deduzione dell'avvenuto deposito, da parte del contribuente, di richiesta di riacquiescenza è idonea all'indispensabile supporto probatorio documentale.

Le quattro cartelle preapposte in parola sono state notificate più di cinque anni prima rispetto alla notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria (...) con la conseguenza che i crediti tributari portati da dette cartelle devono ritenersi non più esigibili per essere maturato il termine prescrizione (...).

ItaliaOggi17

7